Gazzetta Ufficiale

DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1917 | Roma — Venerdì, 27 luglio | Numero 177

DIREZIONE — Corso Vittorio Emanuele, 209 — Telef. 11-31

Si pubblica in Roma tutti i giorni non festivi

AMMINISTRAZIONE — Corso Vittorio Emanuele, 209 — Telef. 75-91

Abbonamenti

In Roma, presso l'Amministrazione: anno L. 32: semestre L. 17: trimestre L. 9
» a domicilio e nel Regno: » » 36: » » 19: » » 10
Per gli Stati dell'Unione postale: » » 80: » » 41: » » 22
Per gli altri Stati si aggiungono le tasse postali.
Gli abbonamenti si prendono presso l'Amministrazione e gli Uffici postali: decorrono dal 1° d'ogni mese.

Inserzioni

Atti giudiziari . . . . L. 0.25 } per ogni linea o spazio di linea
Altri annunzi . . . . » 0.30 }
Dirigere le richieste per le inserzioni esclusivamente alla *Amministrazione della Gazzetta.*
Per le modalità delle richieste d'inserzioni vedansi le avvertenze in testa al foglio degli annunzi.

Un numero separato in Roma cent. 10 — nel Regno cent. 15 — arretrato in Roma cent. 20 — nel Regno cent. 30 — all'Estero cent. 35
Se il giornale si compone d'oltre 16 pagine, il prezzo aumenta proporzionatamente.

SOMMARIO.

PARTE UFFICIALE.

Leggi e decreti.

PARTE UFFICIALE

LEGGI E DECRETI

Il numero 1143 *della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene la seguente legge:*

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

CAPO I.

Degli orfani di guerra.

Art. 1.

Lo Stato assume la protezione e l'assistenza degli orfani della presente guerra.

Art. 2.

È considerato orfano di guerra colui, di cui il padre, o la madre esercitante la patria potestà o la tutela legale, sia morto in dipendenza dello stato di guerra.

L'assistenza è accordata:

a) ai figli minorenni non emancipati legittimi o legittimati, o naturali di cui sia riconosciuta o dichiarata la filiazione;

b) agli interdetti per infermità di mente.

Art. 3.

L'assistenza è estesa ai figli naturali non indicati nell'articolo precedente nei casi seguenti:

quando la madre e il presunto padre abbiano notoriamente convissuto a modo di coniugi nel periodo legale del concepimento;

quando vi sia il possesso di stato del figlio naturale;

quando la paternità o maternità dipenda da matrimonio dichiarato nullo ovvero risulti da esplicita dichiarazione scritta dei genitori o indirettamente da sentenza civile o penale.

L'accertamento della paternità o maternità sarà fatto dal giudice delle tutele, di cui all'art. 17, in via riservata, al solo effetto della presente legge e dell'art. 5 del decreto Luogotenenziale in data 12 novembre 1916, n. 598.

L'assistenza è dovuta anche nei casi previsti dall'art. 180 del Codice civile, quando però si verifichi una delle ipotesi indicate dall'art. 193 del Codice stesso ed il figlio già riceveva gli alimenti dal genitore perito in dipendenza dello stato di guerra.

Art. 4.

I Ministeri della guerra e della marina richiederanno all'uffiziale dello stato civile, che ha ricevuto l'atto di nascita dell'orfano, di inscrirvi a margine l'annotazione che il genitore è morto per la guerra nazionale.

Art. 5.

L'elenco generale degli orfani da tenersi a cura del Comitato provinciale, di cui all'art. 9, deve comprendere non soltanto gli orfani per i quali i Ministeri della guerra e della marina abbiano chiesto l'annotazione di cui al precedente articolo, ma anche tutti coloro, dei quali il padre o la madre esercitante la patria potestà o la tutela legale, risultino morti in dipendenza dello stato di guerra.

Il Comitato provinciale decide sulle eventuali contestazioni, e può disporre in qualunque tempo la cancellazione di coloro che risultino indebitamente inscritti nell'elenco. Contro i provvedimenti del Comitato provinciale è data facoltà di ricorso al Comitato nazionale, di cui all'art. 7.

CAPO II.

Autorità ed enti a cui è affidata la vigilanza degli orfani di guerra.

Art. 6.

Il ministro dell'interno, sentito il Comitato nazionale, indirizza e coordina l'opera dei Comitati provinciali istituiti con la presente legge e veglia per la esatta osservanza delle disposizioni della legge stessa.

Il Ministero dell'interno riferirà ogni anno al Parlamento, con

speciale relazione, sul modo come funziona il servizio degli orfani di guerra.

Art. 7.

Il Comitato nazionale, che ha sede in Roma, si compone di due senatori e due deputati, eletti dalle rispettive Camere; un consigliere di cassazione della Corte suprema di Roma designato dal primo presidente; un sostituto procuratore generale della stessa Corte designato dal procuratore generale; un consigliere di Stato designato dal presidente; il presidente del Consiglio superiore di assistenza e beneficenza; il direttore generale dell'Amministrazione civile presso il Ministero dell'interno; due ufficiali generali, uno dell'esercito, l'altro della marina designati dai rispettivi ministri: un ragioniere del tesoro designato dal ministro del tesoro; e di un delegato per ciascuno degli Istituti nazionali previsti dall'art. 13, designato dagli Istituti stessi.

Con decreto Reale, sentito il Consiglio dei ministri, sono nominati il presidente e il vice-presidente fra i componenti il Comitato.

Il presidente ed il vice-presidente durano in carica due anni, e possono essere riconfermati.

I membri del Parlamento durano in carica tutto il tempo della legislatura; quelli designati durano in carica per un quadriennio e possono essere confermati.

Art. 8.

Il Comitato nazionale:

1° decide sui ricorsi di cui al secondo comma dell'art. 5:

2° amministra il fondo a favore degli orfani e ne delibera la distribuzione fra i Comitati provinciali. Per quei fini che non siano raggiungibili se non mediante le rappresentanze centrali degli Istituti nazionali il sussidio viene dato dal Comitato nazionale alle rappresentanze stesse. Le deliberazioni di cui nel presente numero diventano definitive in seguito alla approvazione del ministro dell'interno;

3° controlla i bilanci dei Comitati provinciali:

4° dà parere intorno alla erezione in ente morale di tutti gli enti che si costituissero per tutela o patronato degli orfani di guerra e intorno ai loro statuti, sulle controversie che possono nascere circa l'applicazione dell'articolo 30, sul regolamento da emanarsi ai sensi degli articoli 14, 17, 39, 42 e 44 e sulle altre questioni che gli fossero sottoposte dal ministro;

5° esercita le altre attribuzioni particolari affidategli dalla presente legge.

Al Comitato nazionale degli orfani sarà data regolare comunicazione di tutte le ispezioni, che periodicamente saranno eseguite intorno all'andamento di tutti gli enti che si occupano della tutela degli orfani, e potrà il Comitato stesso richiedere al ministro che si compiano ispezioni straordinarie, da eseguirsi anche direttamente dai membri del Comitato stesso.

Art. 9.

Nel capoluogo di ogni Provincia è istituito un Comitato provinciale, a cui è affidato l'esercizio della protezione e dell'assistenza degli orfani di guerra nell'ambito della Provincia.

Il Comitato è composto:

del prefetto, presidente;

del giudice per le tutele presso il tribunale che ha sede nel capoluogo della Provincia, o che ha giurisdizione sul medesimo;

del procuratore del Re dello stesso tribunale;

del medico provinciale;

di un delegato della Commissione provinciale di assistenza e beneficenza pubblica;

del provveditore agli studi:

di due rappresentanti eletti dal Consiglio provinciale;

di due ufficiali superiori, anche in congedo, uno dei quali appartenente, s'è possibile, alla R. marina, designati dai rispettivi ministri;

di un delegato per ciascuno degli Istituti nazionali di cui all'art. 13, che abbia nella Provincia un ente da esso dipendente:

di un delegato designato da tutte le istituzioni pubbliche della Provincia, che hanno per iscopo la protezione e l'assistenza dell'infanzia abbandonata.

Art. 10.

Il Comitato provinciale ha capacità di acquistare e di compiere tutti gli atti necessari per il raggiungimento del proprio fine.

Per l'acquisto di beni stabili e l'accettazione di lasciti o donazioni disposti a favore del Comitato provinciale o delle istituzioni aventi per iscopo l'assistenza degli orfani, si applicano le disposizioni del decreto Luogotenenziale 19 ottobre 1916, n. 1442.

Il Comitato provinciale non è soggetto alle leggi e ai regolamenti che disciplinano le istituzioni pubbliche di beneficenza.

Sono però estese ad esso tutte le disposizioni di favore vigenti per le dette istituzioni, nonchè quelle della legge 1° aprile 1915, n. 462. Esso è inoltre esente da qualsiasi tributo fondiario erariale, provinciale e comunale.

Art. 11.

Il Comitato provinciale:

a) indirizza, coordina ed integra, ove occorra, l'azione degli enti pubblici, delle Associazioni, dei Comitati e degli Istituti, che hanno per iscopo la protezione, il ricovero, l'educazione, o, comunque, l'assistenza degli orfani della guerra;

b) tiene per ciascun Comune una esatta statistica degli orfani corredata delle notizie sulla condizione economica e sociale di ciascuno;

c) nel caso di tutela dativa, di che all'art. 245 Codice civile, provoca la costituzione del consiglio di famiglia e la nomina del tutore agli orfani della guerra, ed esercita sugli stessi, in concorso del procuratore del Re, la più larga vigilanza per mezzo d'ispezioni periodiche;

d) delega l'esercizio della tutela degli orfani ad esso affidata dal consiglio di famiglia o dal giudice delle tutele agli enti indicati negli articoli 12 e 13, od a privati di sua fiducia;

e) vigila a che per tutti gli orfani di guerra siano osservate le leggi protettrici dell'infanzia, le regole del Codice civile in materia di tutela e le misure di assistenza prescritte dalla presente legge:

f) nei casi previsti dagli articoli 222 e 233 del Codice civile il Comitato potrà, al pari dei parenti più vicini e del pubblico ministero, provocare i provvedimenti ivi indicati;

g) accorda, in caso di accertato bisogno, sovvenzioni ai genitori od ai tutori per favorire lo sviluppo fisico, l'educazione, l'istruzione dell'orfano ed invigila sulla erogazione delle somme per qualunque titolo assegnate dallo Stato o da enti pubblici, e, se del caso, provvede a collocare l'orfano in appositi Istituti; accorda agli enti pubblici e agl'Istituti nazionali sussidi con le somme a sua disposizione;

h) vigila sulle Congregazioni di carità, sugli altri istituti e sui privati, a cui sono affidati orfani della guerra, perchè la loro opera si esplichi in conformità alle leggi e nel modo più utile per l'orfano;

i) riferisce semestralmente al Comitato nazionale e al Ministero dell'interno sull'assistenza degli orfani nella Provincia.

Art. 12.

La Congregazione di carità e gli altri enti pubblici, le Associazioni, i Comitati, gli Istituti per l'infanzia abbandonata, le scuole, le colonie agricole, i patronati e simili, riconosciuti per decreto Reale o prefettizio, possono essere, dal Comitato provinciale, incaricati di esercitare la vigilanza sugli orfani di guerra, e, ove sia necessario, di assumerne la tutela.

Il Comitato provinciale potrà a tal fine, nei Comuni ove lo creda opportuno, costituire una Commissione di vigilanza composta del pretore o del conciliatore, che la presiede, del presidente della Congregazione di carità, dell'ufficiale sanitario, di un maestro e di una maestra elementare, del parroco o di altro sacerdote in sua vece, e di un ministro di culto diverso, ove ciò sia opportuno, tenuto conto del culto religioso degli orfani.

Le federazioni fra le istituzioni pubbliche di beneficenza, già

istituite o che si istituiranno in base all'art. 2 del decreto Luogotenenziale 13 giugno 1915, n. 873, sono riconosciute agli effetti della presente legge, e potranno solo essere sciolte colle forme stabilite nell'art. 43 del regolamento per l'esecuzione della legge 18 luglio 1904, n. 390, approvato col R. decreto 1° gennaio 1905, num. 12.

Art. 13.

Gli statuti delle Istituzioni nazionali riconosciute dal Governo, aventi per iscopo di provvedere o promuovere associazioni ed enti per l'assistenza e l'educazione professionale di tutte o di singole categorie di orfani di guerra, dovranno essere approvati con decreto Reale.

Negli statuti saranno stabilite le norme concernenti le relazioni con i Comitati ed enti locali, per quanto riguarda la vigilanza, la assistenza e l'educazione degli orfani, e l'obbligo di uniformarsi alle prescrizioni del Comitato provinciale per ciò che concerne la assistenza e la vigilanza degli orfani.

Saranno indicati i modi di reimpiego dei capitali, tenuto conto della condizione sociale degli orfani stessi.

Per gli orfani dei contadini si avrà cura di impiegare principalmente i detti capitali per provvedere possibilmente all'acquisto di piccoli fondi rustici da consegnarsi loro alla maggiore età.

Gli Istituti nazionali finora costituiti e riconosciuti per la protezione degli orfani sono:

l'Opera nazionale per gli orfani dei contadini morti in guerra;

l'Istituto per la gente di mare;

l'Opera nazionale per l'assistenza civile e religiosa degli orfani di guerra;

l'Unione generale degli insegnanti.

Art. 14.

Gli Istituti nazionali e gli enti da essi dipendenti sono di regola incaricati, per gli orfani per i quali sono chiamati a provvedere, di assumere la tutela quando tale ufficio deve essere conferito dal Comitato provinciale, sempre che nella Provincia esista un ente dipendente dagli Istituti nazionali. I suddetti Istituti e gli enti da questi dipendenti, nell'ipotesi sopra indicata, possono, come i Comitati provinciali, essere incaricati direttamente della tutela dal giudice delle tutele o dal Consiglio di famiglia nei casi indicati nei seguenti articoli.

Essi devono riferire ogni trimestre al Comitato provinciale sulle condizioni nelle quali l'orfano è allevato.

Ogni contestazione che possa sorgere fra gli Istituti nazionali ed i Comitati provinciali è decisa dal Comitato nazionale.

Agli Istituti nazionali ed enti dipendenti ed agli enti morali che hanno per iscopo principale l'assistenza degli orfani di guerra sono applicabili le disposizioni dei due ultimi capoversi dell'art. 10 per quanto concerne gli orfani di guerra.

Un regolamento da emanarsi per decreto Reale, su proposta del ministro dell'interno, d'accordo cogli altri ministri competenti, sentito il Consiglio di Stato, stabilirà le norme relative all'amministrazione, contabilità e vigilanza di detti enti, salva la loro autonomia.

Art. 15.

I prefetti, i sindaci, le Congregazioni di carità, i direttori di scuole e i patronati scolastici sono obbligati a fornire al Comitato provinciale, in conformità alle istruzioni emanate dal Ministero dell'interno, informazioni circa gli orfani e le loro famiglie o tutori allo scopo di accertare principalmente:

a) se viene esercitata sugli orfani la vigilanza necessaria e si adempiono gli obblighi di legge circa il mantenimento, l'educazione e l'istruzione;

b) se sono osservate le disposizioni delle leggi e dei regolamenti che hanno per iscopo la tutela e la integrità fisica e morale dell'orfano;

c) se la madre o il tutore, per riprovevole condotta o per altro motivo, influiscano dannosamente sulla educazione dell'orfano.

Debbono altresì informare il Comitato provinciale di tutti i casi nei quali l'intervento immediato di questo possa essere necessario.

I prefetti debbono sempre prendere i provvedimenti d'urgenza per la protezione e l'assistenza degli orfani abbandonati, dandone immediata comunicazione al Comitato provinciale ed al giudice delle tutele.

Art. 16.

L'assistenza da prestarsi agli orfani, deve esercitarsi lasciando preferibilmente l'orfano nella sua famiglia o sovvenendolo presso la persona che esercita la patria potestà o presso il tutore.

Il Comitato provinciale deve curare specialmente, in attesa della liquidazione della pensione, che non manchino agli orfani poveri i mezzi per il loro mantenimento.

CAPO III.

Della tutela e della vigilanza sugli orfani di guerra.

Art. 17.

Il primo presidente della Corte d'appello, al principio di ogni anno giudiziario, destina, in ciascun tribunale del distretto che abbia sede nel capoluogo della provincia o che abbia giurisdizione sul medesimo, un giudice incaricato delle funzioni di giudice delle tutele degli orfani di guerra.

Al giudice delle tutele spetta rispetto ad essi la competenza attribuita al presidente del tribunale od al tribunale dal Codice civile nel libro I, titolo VIII: della patria potestà, titolo IX: della minore età, della tutela, e dalla legge di pubblica sicurezza 30 giugno 1889, n. 6144, negli articoli 113 e seguenti.

Al giudice delle tutele spetta inoltre di decretare la iscrizione fra gli orfani della guerra dei figli naturali non riconosciuti, come è disposto nel precedente articolo 3.

Salvo quanto è disposto nell'articolo 223 del Codice civile, contro i provvedimenti presi dal giudice per le tutele nelle materie contemplate in questo articolo è ammesso il ricorso alla Corte d'appello a' sensi dell'articolo 781 del Codice di procedura civile.

Col regolamento di cui all'art. 44 sarà provveduto per la forma di procedura e per il servizio di cancelleria.

Art. 18.

Nei casi di abuso della patria potestà o della tutela legale da parte di chi l'esercita, sia violandone o trascurandone i doveri o male amministrando le sostanze del figlio, il Comitato provinciale può fare istanza al giudice delle tutele affinchè provveda per la nomina di un tutore alla persona del figlio o di un curatore ai beni di lui, ai termini degli articoli 233 e 184 Codice civile.

È in facoltà del giudice delle tutele di sottoporre l'orfano alla tutela del Comitato provinciale o degli Istituti nazionali o di alcuno degli enti da essi dipendenti.

Oltre i casi previsti negli articoli 233 e 184 del Codice civile, la nomina di un tutore all'orfano può essere fatta anche quando la madre o il padre inabile a sensi dell'art. 42 non siano in grado di assolutamente adempiere i doveri inerenti alla potria potestà o alla tutela legale, per il periodo di tempo in cui dura tale impossibilità.

Art. 19.

Qualora gli interessi morali o materiali dell'orfano risultino compromessi dalla negligenza o dagli errori del tutore, il giudice delle tutele può, anche su istanza del Comitato provinciale, sottoporre l'orfano alla tutela del Comitato medesimo o di alcuno degli enti predetti.

Art. 20.

Chi esercita la patria potestà o la tutela può richiedere al Comitato provinciale che l'orfano sia affidato ad uno degli istituti nazionali od enti da questi dipendenti, ovvero collocato in una delle pubbliche Istituzioni di cui nell'articolo 30.

Le persone suddette possono sempre fare istanza che l'orfano sia ad esse restituito.

Il giudice delle tutele decide sulle domande, avuto riguardo all'interesse del minorenne.

Art. 21.

Se non si può costituire il consiglio di famiglia o di tutela per

mancanza od inidoneità di parenti od affini o di persone che abbiano avuto relazioni abituali di amicizia col genitore o se il consiglio non funziona, il Comitato provinciale potrà incaricare della tutela gli Istituti nazionali od alcuno degli enti da questi dipendenti.

Art. 22.

Il Comitato provinciale ha facoltà di proporre al consiglio di famiglia o di tutela la esclusione o la rimozione del tutore, del protutore o del curatore, incapaci, per una delle cause indicate negli articoli 268 (nn. 2 e 3) e 269 del Codice civile, ed ha diritto di fare il reclamo, previsto nell'articolo 271 del Codice stesso, davanti al giudice delle tutele.

Può provocare la convocazione del consiglio di famiglia o di tutela a termine dell'art. 257 del Codice civile quando ciò sia richiesto nell'interesse morale o materiale del minore od interdetto.

Art. 23.

Le donne possono assumere gli uffici tutelari e se maritate non hanno bisogno di autorizzazione.

Art. 24.

Il Comitato provinciale, gli Istituti nazionali e gli enti da questi dipendenti e gli enti indicati nell'art. 12, quando assumano la tutela di un orfano, a norma delle precedenti disposizioni, la esercitano nel modo previsto dall'art. 262 del Codice civile.

Il Comitato provinciale deve, di regola, delegare le funzioni di tutela in conformità a quanto è stabilito negli articoli 11 lettera *d*, e 14.

Nell'avviamento degli orfani, sottoposti alla sua tutela, ad una professione od arte, e nella scelta del luogo di educazione, si terrà conto della volontà dell'orfano, quando abbia compiuto i dieci anni di età, giusta l'art. 278 del Codice civile, nonchè della condizione sociale del padre.

Il Comitato può anche provocare la costituzione del consiglio di famiglia o di tutela e la nomina del tutore, osservando le forme e le norme prescritte dalla sezione 2ª alla 7ª del libro 1°, titolo IX, Codice civile, salvo le modificazioni di cui appresso.

Il consiglio di famiglia o di tutela e la sede della tutela possono costituirsi nel mandamento ove risieda l'ente o la persona delegata ad esercitarla o trovisi il minore. Il consiglio, quando la costituzione è provocata dal Comitato provinciale, può essere composto di soli due consulenti, i quali, nel caso del capoverso dell'art. 253 del Codice civile, possono essere scelti fra le persone che particolarmente si occupano dell'assistenza dell'infanzia.

Quando vi siano più orfani può essere nominato anche più di un tutore se non vi è un patrimonio da amministrare, specialmente se gli orfani dimorino in luoghi diversi.

I tutori nominati a norma del 2° comma di questo articolo debbono inviare ogni anno al Comitato provinciale una relazione della loro amministrazione, con un elenco di tutti gli atti compiuti e con una copia degli stati depositati presso le preture ai termini dell'art. 303 Codice civile.

Art. 25.

Colui che domanda il passaporto deve unire agli atti un certificato del sindaco del suo domicilio che attesti che non ha in consegna orfani minorenni, oppure la dichiarazione del Comitato provinciale che fu provveduto convenientemente alla condizione degli orfani minorenni che rimangono nel Regno.

Art. 26.

La vedova con prole, che passa a seconde nozze ed a cui spetta la indennità a suo favore disposta coll'art. 1 del decreto Luogotenenziale in data 12 novembre 1916, e che prima del matrimonio, a termine dell'art. 237 del Codice civile, deve far convocare il consiglio di famiglia, dà pure avviso al Comitato provinciale del matrimonio stesso.

Il consiglio di famiglia, oltre a quanto è disposto in detto articolo, delibera anche se la pensione debba essere riscossa dalla madre e può affidarne la esazione ed erogazione al Comitato provinciale o ad alcuno degli enti indicati negli articoli 12 e 13 o alla persona incaricata dell'educazione del minorenne.

La vedova per ottenere la liquidazione della indennità dalla Corte dei conti dovrà unire un certificato che attesti la seguita convocazione del consiglio di famiglia e la prova di aver data notizia del matrimonio da celebrare al Comitato provinciale.

La madre che ha la tutela legale, dà uguale avviso al Comitato provinciale e fa convocare allo stesso scopo il consiglio di tutela.

Il Comitato provinciale, quando gli consti che la pensione non sia spesa a vantaggio dell'orfano, può sempre provocare dal giudice delle tutele il provvedimento indicato nella seconda parte del secondo comma di questo articolo.

Art. 27.

Se il genitore è privato in tutto od in parte dell'esercizio della patria potestà o non provvede in corrispondenza ai mezzi di cui può disporre alla educazione dell'orfano, il giudice delle tutele potrà stabilire la quota che spetta al figlio sulla pensione, anche in misura maggiore di quella stabilita dall'art. 106 del testo unico 21 febbraio 1895, n. 70, ed ordinare che sia riscossa ed erogata dal Comitato provinciale o da alcuno degli enti indicati agli articoli 12 e 13, a vantaggio degli orfani.

Il giudice delle tutele potrà, in caso che l'orfano sia affidato ad un istituto, ordinare direttamente il pagamento, a favore di questo, della quota che a termine del precedente comma, oppure del citato art. 106, può spettare al figlio.

Lo stesso provvedimento il giudice delle tutele può adottare in caso di tutela.

Resta impregiudicato ogni altro diritto che possa spettare al figlio a mente dell'art. 138 del Codice civile.

Art. 28.

Quando la persona che esercita la patria potestà o la tutela sopra gli orfani della guerra sia condannata alla pena dell'ergastolo o ad una pena della reclusione maggiore dei tre anni, ovvero per furto, frode, falso, peculato o per uno dei reati contemplati nel libro II, titolo VIII, capo I, III, VII; titolo IX, capo V e VI, o per una delle contravvenzioni contemplate nel libro III, titolo I, capo VII, titolo III, capo II e III del Codice penale, il pubblico ministero deve comunicare al Comitato provinciale copia della sentenza di condanna. Il Comitato provinciale provocherà i provvedimenti necessari per assicurare l'assistenza dell'orfano.

Art. 29.

Le norme degli articoli precedenti che regolano la tutela, si estendono alla curatela in quanto siano applicabili.

CAPO IV.
Dei mezzi per esercitare l'assistenza.

Art. 30.

Tutte le istituzioni pubbliche, che hanno per iscopo il mantenimento, l'istruzione e l'educazione di minorenni, sono obbligate, nei limiti dei loro mezzi, al ricovero ed all'assistenza degli orfani della guerra che siano designati dal Comitato provinciale. Tale obbligo permane ancorchè gli orfani non appartengano al territorio entro cui l'Istituzione, a termine delle proprie norme statutarie, esplica la sua azione, ferma la preferenza a favore dei minorenni appartenenti al detto territorio, e salvo il rimborso della relativa spesa dal Comitato provinciale.

Gli orfani della guerra designati dal Comitato provinciale sono preferiti nella concessione di posti gratuiti o di borse di studio, non aventi destinazione a pro' di determinate famiglie, che le istituzioni anzidette ed i convitti e collegi nazionali civili e militari abbiano obbligo di conferire in virtù delle norme che li regolano.

Art. 31.

Presso il Ministero dell'interno è costituito un fondo a favore degli orfani di guerra.

Contribuiscono a formare detto fondo:

a) gli stanziamenti che saranno inscritti in ciascun anno nel bilancio del Ministero dell'interno;

b) le somme raccolte o comunque disposte a favore degli orfani della guerra in genere di tutto il Regno e non destinate a speciali enti od istituti;

c) le somme destinate ad enti aventi il medesimo scopo, che non abbiano potuto funzionare per mancanza di mezzi. La devoluzione di queste somme sarà ordinata con decreto del ministro dell'interno sentito il Comitato nazionale;

d) i proventi di cui all'art. 35.

Art. 32.

Al conseguimento dei fini indicati nella presente legge i Comitati provinciali provvedono:

a) colle somme che saranno loro distribuite dal Comitato nazionale sul fondo a favore degli orfani di cui all'articolo precedente:

b) con le pensioni o quote di pensioni spettanti agli orfani, giusta quanto è disposto negli articoli 26 e 27. L'importo di tali pensioni o quote, per la parte che superi le spese occorrenti per il mantenimento e la educazione dell'orfano, sarà investito nel modo più conveniente a favore dell'orfano stesso;

c) coi fondi raccolti per pubbliche oblazioni a favore in genere degli orfani di guerra della Provincia e con quelli di enti che, costituiti allo scopo di prestare assistenza ai figli od orfani di militari della Provincia, non abbiano ancora potuto funzionare per insufficienza di mezzi.

La devoluzione di tali somme ai Comitati provinciali sarà ordinata con decreto del ministro dell'interno, sentito il Comitato nazionale;

d) coi lasciti, con le donazioni, con le sovvenzioni di opere pie e di altri istituti disposti in genere a favore degli orfani di guerra della Provincia;

e) coi proventi di cui all'articolo 33;

f) coll'importo delle pene pecuniarie che saranno stabilite ne regolamento da compilarsi a mente dell'art. 44.

Art. 33.

Con l'entrata in vigore della presente legge il reddito netto delle istituzioni, di cui al primo e secondo comma dell'articolo 1 del decreto Luogotenenziale 13 giugno 1915, n. 873, sarà esclusivamente devoluto all'assistenza degli orfani della guerra. Però rimane fermo l'obbligo di provvedere coi redditi predetti ai fini di cui nel suddetto decreto Luogotenenziale 13 giugno 1915 e per l'infanzia abbandonata.

La destinazione del reddito e dei fondi, di cui sopra, andrà a favore di tutti gli orfani della guerra appartenenti per domicilio di soccorso alla Provincia, ove hanno sede le Istituzioni, ferma la preferenza a favore di quelli fra gli orfani stessi che appartengano al territorio entro cui le Istituzioni medesime, a termine dei propri statuti, dovevano esplicare la loro beneficenza.

I prefetti accerteranno le somme dovute per i titoli suddetti e disporranno che da parte delle Istituzioni pubbliche di beneficenza siano versate nella cassa del Comitato provinciale.

Quando lo scopo dell'assistenza agli orfani di guerra verrà a cessare totalmente o parzialmente, il reddito delle fondazioni dotali ritornerà alla loro prima destinazione.

Contro i provvedimenti dei prefetti, adottati in base al presente articolo, è ammesso solo il ricorso al Re in via straordinaria a mente dell'art. 12, n. 4, del testo unico 17 agosto 1907, n. 638, delle leggi sul Consiglio di Stato.

Il termine per tale ricorso decorre dalla data della notificazione del provvedimento, e per i provvedimenti già eseguiti in base al decreto Luogotenenziale sopracitato dalla data della pubblicazione della presente legge nella *Gazzetta ufficiale*.

Restano fermi gli effetti dei decreti prefettizi emanati prima della pubblicazione della presente legge per le somme già versate per gli scopi del decreto Luogotenenziale 13 giugno 1915, n. 873.

Art. 34.

Le Congregazioni di carità delle città con una popolazione superiore a 200 mila abitanti, le quali per effetto della presente legge o per altra causa, possano dedicare il reddito netto di un patrimonio non inferiore ad un milione di lire all'assistenza degli orfani di guerra, ai sensi dell'articolo 1, comma 1° e 2°, del decreto Luogotenenziale 13 giugno 1915, saranno dai Comitati provinciali autorizzate alla erogazione diretta di tale reddito per la creazione di nuovi Istituti, o per l'integrazione di Istituti già esistenti, o negli altri modi determinati dagli articoli 16 e 30 della presente legge a favore degli orfani della provincia. Contro il provvedimento dei Comitati provinciali è data facoltà di ricorso al Comitato nazionale.

Art. 35.

Sono devoluti al fondo a favore degli orfani della guerra indicato all'art. 31 i proventi di qualsiasi pubblicità che, sotto qualunque forma, si trovi già istituita o possa istituirsi dalle singole Amministrazioni governative in locali di loro pertinenza o su carte o stampati in uso presso le amministrazioni medesime. Rimangono ferme per l'azienda delle ferrovie dello Stato le disposizioni della legge 19 giugno 1913, n. 641, a favore dell'Opera di previdenza per il personale.

CAPO V.

Disposizioni generali.

Art. 36.

Finchè non sia altrimenti disposto, nelle assunzioni a pubblici impieghi, che siano fatte senza concorso, la condizione di orfano della guerra costituirà titolo di preferenza nella valutazione dei requisiti prescritti per l'ammissione all'impiego.

Tale condizione costituirà altresì titolo di precedenza, a parità di merito, nelle graduatorie dei concorsi per l'ammissione a pubblici impieghi.

La preferenza e la precedenza indicate nei due primi comma prendono grado dopo quelle consimili concesse agli invalidi della guerra.

Art. 37.

Con le modalità da stabilirsi con decreto Reale, potranno essere estese a favore degli orfani le franchigie ferroviarie e le esenzioni dalle tasse scolastiche consentite dagli articoli 402 e 409 e seguenti del testo unico 12 ottobre 1913, n. 1261.

Art. 38

Le donne possono far parte del Comitato nazionale, dei Comitati provinciali, delle Commissioni di vigilanza comunale e possono essere incaricate delle funzioni ispettive.

Art. 39.

I bilanci e i conti dei Comitati provinciali saranno approvati con decreto del ministro dell'interno.

Per quanto riguarda i conti consuntivi è dato appello alla Corte dei conti contro il decreto del ministro, secondo le norme che saranno emanate col regolamento.

Art. 40.

Tutti gli atti relativi alla tutela degli orfani di guerra sono scritti in carta libera ed esenti da qualunque tassa.

Per tutti i giudizi relativi alla suddetta tutela compete di diritto alla difesa degli orfani il gratuito patrocinio.

Art. 41.

Le funzioni di membri del Comitato nazionale, del Comitato provinciale, della Commissione comunale di vigilanza, di ispettore sono gratuite.

Agli ispettori ed alle ispettrici verranno rimborsate le spese di viaggio e di dimora.

Art. 42.

Le disposizioni della presente legge sono estese ai figli di quelli che sono divenuti inabili al lavoro in seguito a lesioni o ad infermità incontrate per servizio di guerra o, comunque, per un fatto di guerra, purchè concepiti prima del fatto che ha prodotto l'inabilità del genitore e siano riconosciuti da esso.

Il regolamento di cui all'articolo 44 ne stabilisce le modalità.

Art. 43.

È derogato a qualsiasi norma statutaria di enti pubblici che sia-

incompatibile con l'applicazione della presente legge, la quale entrerà in vigore dal giorno della sua pubblicazione.

Art. 44.

Il Governo del Re, nell'emanare il regolamento per la esecuzione della presente legge, è autorizzato, sentito il Consiglio di Stato, a stabilire:

i casi nei quali l'assistenza può essere accordata a coloro che in dipendenza della guerra hanno perduta la persona che ne era il necessario e principale sostegno;

le norme pel funzionamento del Comitato nazionale, dei Comitati provinciali, delle Commissioni comunali di vigilanza, e di quelle per i ricorsi;

le norme per il servizio d'ispezione;

le norme per la riscossione dei redditi di cui all'art. 33;

gli obblighi per l'ufficiale dello stato civile, per i tutori e per le altre persone di cui all'art. 252 del Codice civile di denunziare la esistenza degli orfani di guerra, nonchè di riferire sulla loro educazione, e le penalità in caso d'inadempimento da contenersi nei limiti indicati nell'art. 404 del Codice stesso;

le disposizioni per la protezione ed assistenza degli orfani di guerra di italiani che risiedevano all'estero e che si trovino essi stessi all'estero.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data al Comando supremo, addì 18 luglio 1917.

VITTORIO EMANUELE.

Boselli — Orlando — Sonnino — Colosimo — Sacchi — Meda — Carcano — Giardino — Del Bono — Dallolio — Ruffini — Bonomi — Riccardo Bianchi — Raineri — De Nava — Fera — Leonardo Bianchi — Bissolati — Comandini — Scialoia — Arlotta.

Visto, *Il guardasigilli*: Sacchi.

Il numero 1142 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene la seguente legge:

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA

Luogotenente Generale di Sua Maestà

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

È convertito in legge il decreto-legge Luogotenenziale 22 ottobre 1916, n. 1594, che autorizza l'Amministrazione dello Stato ad assumere per un ventennio, a partire dal giorno che sarà fissato con decreto del ministro delle finanze, la riscossione dei dazi di consumo governativi, addizionali e comunali, della città di Palermo.

Art. 2.

Negli attuali ruoli organici del personale delle Amministrazioni governative del dazio-consumo di Roma e Napoli, approvati con la legge 9 luglio 1911, n. 675, e modificati con leggi 5 e 25 giugno 1913, nn. 511 e 757, è aggiunto rispettivamente un posto di Ispettore, con l'annuo stipendio di L. 5000 e negli stessi ruoli sono soppressi rispettivamente due posti di ufficiale di terza classe, con l'annuo stipendio di L. 2500.

Art. 3.

Il Governo del Re è autorizzato a formare un unico ruolo organico del personale appartenente alle gestioni daziarie governative dei Comuni di Roma e Napoli, risultante dai ruoli sopramentovati, e di quello della gestione daziaria di Palermo, secondo il ruolo che verrà attuato in applicazione delle disposizioni contenute nel citato decreto Luogotenenziale 22 ottobre 1916, n. 1594.

Art. 4.

La nuova tabella organica del personale dei dazi di consumo in gestione governativa, di cui al precedente articolo, sarà approvata con decreto Luogotenenziale, nel quale saranno pure stabilite le norme per il collocamento nel nuovo ruolo del personale del dazio consumo di Roma, Napoli e Palermo.

Con l'attuazione del ruolo unico del personale daziario è conferita al ministro delle finanze la facoltà di trasferire gli impiegati ed agenti in detto ruolo compresi, da una all'altra delle summentovate amministrazioni daziarie, tanto d'autorità quanto in seguito a loro domanda.

È abrogato l'articolo 2 della legge 25 giugno 1913, n. 715.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 12 luglio 1917.

TOMASO DI SAVOIA.

Boselli — Orlando — Carcano — Meda.

Visto, *Il guardasigilli*: Sacchi.

Relazione di S. E. il ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, a **S. A. R. Tomaso di Savoia, Luogotenente Generale di S. M. il Re,** *in udienza del 10 giugno 1917, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Masullas (Cagliari).*

ALTEZZA!

Da una inchiesta eseguita nel settembre dello scorso anno è risultato che l'Amministrazione comunale di Masullas, per l'incapacità e la indifferenza dei suoi componenti, ha completamente disorganizzato i servizi ed ha fortemente dissestate le finanze.

Il Consiglio comunale e la Giunta hanno funzionato saltuariamente e a lunghi intervalli.

Di 15 consiglieri, 5 trovansi sotto le armi, uno è decaduto e tre altri si sono sistematicamente astenuti dal prendere parte ai lavori del Consiglio. Il sindaco è da circa due anni dimissionario e non è stato mai surrogato, quantunque due assessori, uno effettivo ed uno supplente, fossero stati chiamati alle armi, l'altro, supplente, si fosse reso incompatibile, e l'unico assessore rimasto avesse dichiarato di non volersi più interessare delle cose del Comune.

Essendo riuscito vano ogni tentativo per ricomporre l'Amministrazione, il prefetto ha dovuto affidare la provvisoria gestione della civica azienda ad un proprio commissario.

Stante però il grave disordine esistente negli uffici, il completo abbandono dei pubblici servizi e il forte dissesto delle finanze, essendo insufficienti i poteri del commissario prefettizio per sistemare l'azienda, è necessario, giusta il parere espresso dal Consiglio di Stato in adunanza 5 giugno 1917, sciogliere il Consiglio comunale. A ciò provvede l'accluso schema di decreto che mi onoro di sottoporre all'augusta firma di Vostra Altezza Reale.

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA
Luogotenente Generale di Sua Maestà
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Sulla proposta del ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno;
Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato col R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Masullas, in provincia di Cagliari, è sciolto.

Art. 2.

Il signor Dionigi Scano è nominato commissario straordinario per l'amministrazione provvisoria di detto Comune, fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale, ai termini di legge.

Il ministro predetto è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 10 giugno 1917.

TOMASO DI SAVOIA.

ORLANDO.

CORTE DEI CONTI

Pensioni privilegiate di guerra liquidate dalla sezione IV.

Adunanza del 28 febbraio 1917:

Riprese in esame.

Aumento di pensione.

Carnevale Rosa di Colella Antonino, soldato, L. 50 — Chiulli Giovanna di Silvestri Antonio, id., L. 50 — Artioli Adalgisa di Avanzi Ermanno, caporal maggiore, L. 150 — Lavarini Angela di Udali Angelo, soldato, L. 50 — Baraldi Ernestina di Ferretti Angelo, id., L. 200 — Toletti Giuseppa di Pedroni Giovanni, id., L. 50 — Talluri Anna di Baldinelli Silvio, id., L. 50 — Pierdomenici Geltrude di Nidoro Antonio, id., L. 50 — Campanile Pasqualina di Buono Giovanni, c. meccanico, L. 100.

Antoniono Carolina di Pistone Giacomo, caporale, L. 100 — Agostinis Maria di De Reggi Secondo, soldato, L. 50 — Turco Margherita di Donati Agostino, id., L. 100 — Nutarelli Assunta di Pinzi Giovanni, id., L. 50 — Baldazzi Elide di Dovesi Ivo, caporal maggiore, L. 100 — Chizzoli Maddalena di Coti-Zelati Giovanni, soldato, L. 50 — Mori Maria di Arrighi Giulio, id., L. 50 — Cimatti Carolina di Nicolucci Antonio, id., L. 100 — Cheli Demorista di Zamboni Aldo, caporal maggiore, L. 50 — Locorotondo Livia di Liuzzi Giovanni, soldato, L 50 — Mondin Angela di Dal Zotto Giacomo, id., L 100.

Lastrucci Elisa di Paoletti Giovanni, id., L. 50 — Davi Maria di Bianco Atanasio, id., L. 50 — Mò Elisabetta di Persenda Domenico, id., L. 50 — Roccioletti Filomena di Santarelli Sabatino id., L. 50 — Nobile Angela di Gualdana Pietro, id., L. 100 — Mazzini Luigia di Luciani Primo, id., L. 100 — Stefoni Santa di Grassetti Giuseppe, id., L. 50 — Andaloro Maria di Maio Antonino, id., L. 50 — Perini Ernesta di Santini Pio, id., L. 100 — Pasini Albina di Ferroni Plinio, id., L. 100 — Trovò Maria di Miloso Pasquale, id., L. 50 — Bossini Alessandra di Caprini Lorenzo, id., L. 50.

Luminata Laura di Surace Carmelo, soldato, L. 50 — Fadini Maddalena di Melocchi Giuseppe, id., L. 50 — Ferrario Celeste di Morandi Angelo, caporal maggiore, L. 50 — Frontuto Lucia di Rienzi Biagio, soldato, L. 50 — Albrigoni Maria di Callioni Luigi, id., L. 50 — Miani Luigia di Pontoni Luigi, id., L. 50 — Zocca Augusta di Lanzi Alessandro, caporal maggiore, L. 50 — Leonardi Santa di Grocinetti Emilio, soldato, L. 50 — Capra Anselma di Isonni Antonio, id., L. 100 — Marzi Pierina di Francioli Ettore, id., L. 100.

Massoni Palma di Piecoro Arturo, id, L. 50 — Sandroni Rosa di Narducci Bernardo, id., L. 100 — Mari Veronica di Pasquelli Pasquale, id., L. 50 — Montanaro Anna di Caroli Vincenzo, id., L. 50 — Silimperii Filomena di Sciarroni Antonio, id., L. 50 — Dalmaschio Ermelinda di Pozzetti Nando, id., L. 150 — Pedroni Marianna di Morelli Primo, id., L. 50 — Andreucci Maria di Pia Loreto, id., L. 100 — Vivalda Claudina di Manfredi Giuseppe, id., L. 50 — Ardizzone Angela di Locarini Giuseppe, caporale, L. 1720 — Bego Natale di Pasquale, sergente, L. 1120.

Adunanza del 19 febbraio 1917:

Vedove.

Guerrisi Immacolata di Simonetta Paolo, soldato, L. 630 — Arrigo Anna di Tosi Vittorio, sergente, L. 1120 — Solaro Catterina di Omodè G. Battista, soldato, L. 630 — De Felice Concetta di Forte Gennaro, id., L. 630 — Gabbi Enrichetta di Subazzoli Giovanni, id., L. 630 — Ceriana Amelia di Milanese Vittorio, id., L. 630 — Abbiati Antonia di Fornasari Luigi, caporal maggiore, L. 840 — Mazzeo Letterina di Colace Nicola, soldato, L. 680 — Deo Teresa di Longo Paolo, caporale, L. 890 — Papino Severina di Rossinana Giovanni, soldato, L. 630 — Blasi Concetta di Colombo Rosario, id, L. 680 — Farina Anna di Tappero Francesco, caporale, L 840 — Vitali Vittoria di Gori Genesio, soldato, L. 630 — Pierotti Maria di Pierotti Giovanni, id., L. 630 — Tamburini Marfa di Bagni Raffaello, id., L. 630.

Pizzorni Maria di Schivo Giuseppe, soldato, L. 630 — Angelini Alfonsa di Orsi Attilio, id., L. 630 — Paoletti Santa di Reale Antonio, id., L. 630 — Morantini Angela di Fanti Angelo, id., lire 680 — Cerri Savina di Batistoni Tersilio, id., L. 780 — Ciampa Mariantonia di Campagnolo Giovanni, id., L. 630 — Santagostini Carolina di Ronchi Antonio, id., L. 630 — Lora-Moretto Cesarina di Topini Carlo, id, L. 630 — Franzini Carmela di Biloni Giulio, id., L. 630 — Sartori Maria di Soleschi Giovanni, caporale, L. 890 — Franceschi Leda di Antoni Giuseppe, soldato, L. 630 — Marchi Luigia di Arrighi Oreste, id., L. 630 — Cesari Lavignia di Angeletti Ernesto, id., L. 630 — Tori Maria di Barbieri Ezio, id., L. 630 — Lardo Angela di Cascini Vito, id., L. 630 — Maestrini Anacleta di Biondini Alberto, id., L. 680 — Madama Erminia di Bonini Angelo, id., L. 630 — Sesini Emilia di Castelli Vittorio, id., L. 730 — Manfredda Maria di Corbellini Paride, id., L. 680 — Falzone Emilia di Marinello Manlio, capitano, L. 1720 — Parravicini Maria di Noseta Carlo, sergente, L. 1170 — Bottiglione Giovannina di Marcanella Francesco, soldato, L. 780 — Andreola Rosaria di Martorella Domenicantonio, id., L. 630.

Bifolco Luigia di Fariello Pasquale, soldato, L. 630 — Amerini Anna di Corti Virginio, id., L. 630 — Rossi Soavi Elda di Zanotti Giuseppe, id., L. 680 — Pellegrini Maria di Fattorini Ernesto, id., L. 780 — Accaputo Concetta di La Rosa Paolo, id., L. 630 — Panico Concetta di Russo Vincenzo, id., L. 630 — Loffi Luigia di Roncaiori Giacomo, id., L. 630 - Pillo Anna di Celio Vincenzo,

soldato, L. 630 — Monaco Elisabetta di Codugno Alfonso, id., L. 730 — Fricatti Eva di Zanforlin Giovanni, id., L. 680 — Patrian Linda di Brizante Agostino, id, L. 630 — Cavallo Concetta di Bonanno Giuseppe, caporale maggiore, L. 890 — Pinna Maria di Manlica Antonio, soldato, L. 630 — Giovannoni Maria di Marsilli Vito, id., L. 630 — Biffi Maria di Giudici Antonio, id., L. 630 — Schena Agata di Caldara G. Battista, id., L. 680 — Bianchi Giuditta di Sala Alfredo, id., L. 630 — Gioni Ida di Burelli Marco, id., L. 630 — Rutigliano Teresa di Sanità Michele, id., L. 630.

Grassi Maria di Strazziuso Antonio, soldato, L. 630 — Pagani Maria di Landoni Alberto, id., L. 630 — Falugi Gino di Mazzoni Augusto, id., L. 630 — Fusco Giovanna di Macchionni Giovanni id., L. 630 — Maggi Giulia di Cepponi Giovanni, id., L. 730 — Cavicchioli Amalia di Gabriele Carlo, caporale maggiore, L. 840 — Pastorelli Eletta di Guidarini Giuseppe, id., L. 840 — Grossi Carolina di Mignani Gaetano, soldato, L. 680 — Costante Marina di De Benedictis Germanio, id., L. 630 — Rossetti Rosa di Lucottini Antonio, id., L. 630 — Argilli Michelina di Macagni Emilio, id., L. 630 — Luppi Maria di Ragazzi Ildebrando, id., L. 730 — Semeraro Antonia di Rosato Vito Antonio, id., L. 680 — Mancano Nunzia di Di Bartolomeo Giuseppe, id., L. 630 — Casicoli Palmira di Elmi Fabrizio, id., L. 730 — Savini Rosa di Richini Jader, id., L. 680 — Turchetti Maria di Micotti Giovanni, id., L. 680 — Butà Anna di Caltagirone Rosario, id., L. 630 — Del Sorbo Marianna di D'Auria Sebastiano, id., L. 630 — Messina Calogera di Alfano Giuseppe, id., L. 630.

Vittoria Carmela di Sammito Luigi, soldato, L. 630 — Arrigoni Angela di Pesenti Angelo, caporale, L. 840 — Russo Elvira di Romano Pietro, soldato, L. 630 — Aiolfi Stefana di Premoli Pietro, id., L. 680 — Lorenzoni Elena di Castelletti Angelo, id., L. 630 — Santoni Sabbatina di Cesari Alessandro, id., L. 730 — Bassanelli Luigia di Giudici Sinone, caporal maggiore, L. 940 — Serafini Maria di Mordini Battista, soldato, L. 730 — Zaccaria Rosaria di La Tona Salvatore, id., L. 680 — Serafini Maria di Brum Annibale, id, L. 630 — Sbrocchi Anna di Pacianti Giuseppe, id., L. 630 — Piccioni Teresa di Cimarelli Giuseppe, id., L. 630 — Paron Teresa di Milan Luca, id., L. 630 — Peressin Anna di Belluz Giuseppe, caporale, L. 840 — Romairone Giacomina di Dozzo Ettore, id., L. 840 — Gabrielli Di Carpegna Maria di Di Carpegna Pietro, sottotenente, L. 1500 — Di Lazzaro Adalgisa di Borgetti Giovanni, soldato, L. 630 — Cellina Giuseppina di De Tona Bernardo, id., L. 630 — Ferraro Maria di Marino Vincenzo, id., L. 630.

Esposito Consiglia di D'Angelo Giuseppe, soldato, L. 630 — Silvestri Maria di Reia Sabato, id., L. 830 — Mercadante Giuseppa di Aracri Antonio, id., L. 630 — Mariani Augusta di Pascoazzi Davide, id., L. 680 — Maruzzi Giuseppa di Rattazzi Igino, id., L. 630 — Di Miceli Lucia di Ferrara Agostino, id., L. 630 — Iacuzzo Rosa di Fortunato Zaccheria, id., L. 630 — Galloni Antonietta di Giovannelli Giuseppe, id., L. 630 — Lusignani Cleonice di Romanini Pompinio, caporal maggiore, L. 840 — Manfron Catterina di Zolin Benvenuto, soldato, L. 830 — Nena Serafina di Stocco Ernesto, id., L. 630 — Vivarelli Ida di Cecchi Lionello, id., L. 630 — Melis Carolina di Serra Francesco, id., L. 630 — Palman Ernesta di Cervo Antonio, id., L. 630 — Carriero Romana di Costantin Narciso, id, L. 630 — Caruso Maria di Abbontantolo Marciano, id., L. 630 — Spreafico Francesca di Rovera Ercole, id., L. 630 — Gazzola Maria di Salvador Giacinto, id., L. 680 — Signani Carolina di Tonelli Lorenzo, id., L. 680 — De Faccio Silvia di Miani Erminio, id., L. 680.

Marini Luigia di Fenaroli Pietro, soldato, L. 630 — Tomat Maria di Tomasino Eugenio, caporale, L. 840 — Turrini Maria di Gasperini Leandro, soldato, L. 630 — Biloni Emma di Guercetti Vincenzo, id., L. 630 — Zucchelli Angela di Borroni Giacomo, id., L. 630 — Vignato Teresa di Albanese Luigio, id., L. 630 — Zanconti Maria di Turina Marcello, id., L. 630 — Amadori Virginia di Giorgini Giuseppe, id, L. 630 — Camozza Vittoria di Crivellini Ferruccio, id., L. 630 — Mascoli Pierina di Galuppini Marco, id., L. 630 — Bertero Clara di Morra Carlo, id., L. 680 — Masseroni Lisa di Gariboldi Giuseppe, id., L. 630 — Manfrini Susanna di Villani Guglielmo, id., L. 680 — Bartoli Adele di Bianchi Antonio, caporale, L. 990 — Di Siero Teglia di Bellinzotti Alfonso, soldato, L. 680 — Marraffino Maddalena di Armento Francesco, id, L. 730 — Grossi Ersilia di Bettini Paolo, id., L. 780.

Favilla Maria di Cutrona Salvatore, soldato, L 630 — Guiducci Anna di Baldi Mario, id., L. 630 — Massullo Maria di Ialungo Raffaele, id., L. 630 — Vecoli Maria di Lorenzi Vincenzo, id., L. 630 — Pancaro Vittoria di L'Abate Pietro, id., L. 630 — Verri Domenica di Stella Giuseppe, caporale, L. 840 — Della Marta Gemma di Rosati Artemo, soldato, L. 680 — Manzoni Maria di Fumagalli Antonio, id., L. 630 — Guglielmi Vito di Intini Cosmo, id., L. 630 — Macchi Rodolfa di Montoli Filippo, id., L. 680 — Inghilterra Nunziata di Blanco Nunzio, caporal maggiore, L. 840 — Turatti Maria di Costa Pacifico, soldato, L. 630 — Carroni Nicolosa di Carta Francesco, id., L. 680 — Ruoppolo Giovanna di Cristarelli Alfredo, id., L. 630 — Sciarino Filomena di Antocci Calogero, id., L. 630 — Petrella Giovanna di Basilicata Nicola, caporale, L. 840 — Marchesani Giovanna di Latini Giovanni, caporal maggiore, L. 890 — Trevisani Maria di Balestra Antonio, soldato, L. 630 — Di Prinzio Domenica di Di Placido Bernardino, id., L. 630 — Venturi Adele di Clemente Attilio, id., L. 630 — Iuches Augusta di Petrassi Giuseppe, id., L. 630 — Germani Maria di Colantonio Giuseppe, id., L. 630.

Lombardi Zelinda di Caiello Oreste, caporal maggiore, L. 840 — Cuccagna Maria di Divisi Alfonso, soldato, L. 630 — Castaldo Maria di Fabozzi Gioacchino, id., L. 630 — Gandioli Angela di Tombini Giuseppe, id., L. 630 — Di Leo Santa di Maita Salvatore, id., L. 630 — Farma Giuseppina di Parma Biagio, id., L. 680 — Del Fabro Marianna di Del Fabro G. Battista, caporal maggiore, L. 840 — Ciaravano Marianna di Borriello Antonio, soldato, L. 730 — Mazzini Maria di Brugnoli Annibale, id., L. 630 — Pinto Rosa di Del Vecchio Pietro, id., L. 630 — Bellardini Paola di Alboni Sebastiano, id., L. 630 — Giuseppucci Domenico di Pasqualini Antonio, id., L. 630 — Ruzzini Natalina di Cassani Giuseppe, id., L. 630 — Abbate Vittorio di Bollettino Vito, id., L. 630 — Bertolasi Udilla di Zerbinati Fiorentino, id., L. 630 — Moltem Maria di Zandali Luigi, id., L. 630 — Galdini Giovanna di Paggi Giovanni, sergente maggiore, L. 1120.

Farinotto Maria di Daniele Isidoro, soldato, L. 680 — Bolfelli Anna di Scotton Domenico, id., L. 630 — Foladori Angela di Brocchetta Luigi, id., L. 680 — Chalmazzarian Anna di Carlini Carlo, maggiore, L. 2000 — Mittolis Giuseppa di Campanella Ambrogio, soldato, L. 630 — Usai Melenia di Garan Samuele, id., L. 630 — Baillo Maria di Montecucco Angelo, id, L. 630 — Rattiglieri Elisa di Poppi Fioravanti, id., L. 630 — Ciccognani Giulia di Spadoni Paolo, id., L. 630 — Cappelli Adalgisa di Salvarani Raimondo id., L. 630 — Nicolardi Maria di Turco Luigi, id., L. 630 — Casale Vincenzo di De Bellis Pasquale, id., L. 630 — Tommassoli Assunta di Menichetti David, id., L. 630 — Tanizzo Regina di Mauro Luigi, id, L. 630 — Santi Regina di Rigato Alessandro, caporale, L. 840 — Rizzi Maria di Castellana Tommaso, id., lire 840 — Zignani Domenica di Callegati Domenico, soldato, L. 630 — Vaccari Imelde di Malacoli Umberto, id., L. 730 — Zocconi Maria di Repetti Paolo, id., L. 630 — Procuranti Emma di Tarabella Andrea, id., L. 630 — Chierichetti Anna di Mainardi Arturo, id, L. 630 — Pini Santina di Cicognani Stefano, id., L. 630 — Francolino Giulia di Del Pino Federico, maggiore, L. 2150.

Niccolini Pia di Coccetti Palmiro, soldato, L. 680 — Giacomin Agnese di Tonazzo Ernesto, id., L. 630 — Grazioli Ines di Solera Luigi, id., L. 630 — Signoris Maria di Gravioli Luigi, id., L. 630 — Ceribari Vittorina di Vecchi Agamennone, caporale, L. 1720.

(*Continua*).

REGNO D'ITALIA

MINISTERO DELL'INTERNO

Direzione generale della sanità pubblica

Bollettino sanitario settimanale del bestiame n. 28, dal 9 al 15 luglio 1917.

PROVINCIA	CIRCONDARIO	Numero dei comuni infetti		Numero delle stalle o pascoli infetti	
		rimasti dalle settimane precedenti	nuovi denunziati	rimasti dalle settimane precedenti	nuovi denunziati
	Carbonchio ematico.				
Brescia	Brescia	—	4	—	7
Cremona	Crema	2	—	2	—
Lecce	Brindisi	—	1	—	1
Milano	Gallarate	—	1	—	1
»	Lodi	—	1	—	1
»	Monza	—	1	—	1
Novara	Novara	—	1	—	1
»	Vercelli	—	1	—	1
Pavia	Pavia	—	1	—	1
Potenza	Matera	—	2	—	2
Treviso	Treviso	—	1	—	1
		2	14	2	17
	Carbonchio sintomatico.				
Bari delle Puglie	Bari	—	1	—	2
Cagliari	Oristano	—	1	—	1
Modena	Modena	—	1	—	1
Parma	Borgotaro	—	1	—	1
nza	Matera	1	1	1	1
»	Melfi	1	—	1	—
viso	Treviso	—	1	—	1
		2	6	2	7
	Afta epizootica				
ila degli Abr.	Aquila	1	1	1	1
»	Avezzano	1	—	1	—
»	Cittaducale	2	2	7	9
li Piceno	Ascoli	2	—	4	3
uno	Feltre	—	1	—	4
gamo	Bergamo	2	—	3	—
»	Treviglio	1	—	1	—
gna	Bologna	15	1	38	3
»	Imola	1	—	1	2
cia	Breno	1	—	1	—
»	Brescia	1	1	1	1
»	Verolanuova	1	—	1	—
pobasso	Campobasso	1	—	1	—
»	Isernia	3	1	19	3
Caserta	Gaeta	4	1	33	8
»	Sora	1	—	7	3
Como	Como	3	—	6	—
»	Varese	—	1	—	1

PROVINCIA	CIRCONDARIO	Numero dei comuni infetti		Numero delle stalle o pascoli infetti	
		rimasti dalle settimane precedenti	nuovi denunziati	rimasti dalle settimane precedenti	nuovi denunziati
	Segue: Afta epizootica.				
Cremona	Casalmaggiore	1	—	1	—
»	Crema	—	1	—	1
»	Cremona	1	—	1	—
Cuneo	Alba	—	2	—	2
»	Cuneo	—	1	—	1
»	Saluzzo	1	—	1	—
Ferrara	Ferrara	4	1	7	7
Firenze	Pistoia	—	2	—	3
Forlì	Cesena	3	—	4	1
»	Forlì	1	—	4	—
Genova	Albenga	1	—	2	—
»	Chiavari	2	—	3	—
»	Genova	2	2	3	2
»	Savona	1	—	1	—
Lecce	Brindisi	1	—	1	—
Lucca	Lucca	—	1	—	1
Macerata	Camerino	—	1	—	2
Mantova	Mantova	5	—	6	—
Massa e Carrara	Massa	1	—	3	—
Milano	Lodi	2	2	2	2
»	Milano	1	—	1	—
Modena	Pavullo nel Frign.	6	—	17	9
Napoli	Castellammare di St.	1	—	1	—
»	Napoli	2	—	2	—
Novara	Varallo	2	2	2	8
Padova	Padova	1	—	1	—
Parma	Borgo San Donnino	1	—	1	—
»	Borgotaro	1	—	2	1
Pavia	Mortara	3	—	6	—
»	Pavia	7	—	8	—
»	Voghera	1	—	1	—
Perugia (*a*)	Foligno	1	—	4	3
»	Spoleto	2	—	14	—
Piacenza	Piacenza	4	3	4	7
Pisa	Pisa	3	—	3	—
Ravenna	Lugo	1	—	2	—
»	Ravenna	1	—	1	—
Reggio Emilia	Guastalla	1	—	1	—
Roma	Civitavecchia	2	—	2	—
»	Frosinone	1	—	1	—
»	Roma	11	—	16	—
»	Velletri	4	—	4	—
»	Viterbo	7	—	7	—
Rovigo	Rovigo	4	—	6	3

(*a*) Sospetta.

Segue: Afta epizootica.

PROVINCIA	CIRCONDARIO	Numero dei comuni infetti: rimasti dalle settimane precedenti	Numero dei comuni infetti: nuovi denunziati	Numero delle stalle o pascoli infetti: rimasti dalle settimane precedenti	Numero delle stalle o pascoli infetti: nuovi denunziati
Sondrio	Sondrio	2	1	2	2
Torino	Aosta	12	11	39	54
»	Torino	1	2	1	2
Treviso	Treviso	—	5	—	8
Udine	Cividale del Friuli	—	1	—	1
»	Pordenone	2	—	2	—
»	Tolmezzo	—	4	—	4
»	Udine	10	1	32	1
Venezia	Venezia	9	1	20	1
Verona	Verona	7	3	14	9
Vicenza	Vicenza		2	9	3
		179	53	390	176

Malattie infettive dei suini.

PROVINCIA	CIRCONDARIO	Numero dei comuni infetti: rimasti dalle settimane precedenti	Numero dei comuni infetti: nuovi denunziati	Numero delle stalle o pascoli infetti: rimasti dalle settimane precedenti	Numero delle stalle o pascoli infetti: nuovi denunziati
Ascoli Piceno	Ascoli Piceno	1	1	1	1
Belluno	Belluno	—	1	—	1
Bergamo	Bergamo	—	1	—	1
Bologna	Bologna	2	—	5	1
»	Imola	1	—	1	—
Brescia	Chiari	—	1	—	1
Cagliari	Cagliari	—	1	—	1
»	Oristano	—	1	—	1
Campobasso	Campobasso	—	1	—	8
Cremona	Crema	—	2	—	2
»	Cremona	1	—	1	—
Cuneo	Mondovì	1	—	1	—
Forlì	Forlì	1	—	2	—
Grosseto	Grosseto	3	—	8	9
Mantova	Mantova	1	—	1	—
Modena	Mirandola	—	1	—	2
Napoli	Casoria	1	—	1	4
Potenza	Matera	2	—	2	—
»	Potenza	1	—	1	—
Ravenna	Ravenna	1	—	1	—
Reggio nell'Emil.	Guastalla	1	—	1	—
Roma	Viterbo	3	—	3	—
Siena	Montepulciano	1	—	2	1
»	Siena	3	1	7	3
		24	11	38	36

Morva.

PROVINCIA	CIRCONDARIO	Numero dei comuni infetti: rimasti dalle settimane precedenti	Numero dei comuni infetti: nuovi denunziati	Numero delle stalle o pascoli infetti: rimasti dalle settimane precedenti	Numero delle stalle o pascoli infetti: nuovi denunziati
Milano	Lodi	—	1	—	1
Novara	Vercelli	2	—	2	—
Pisa	Pisa	1	—	1	—
Trapani	Mazzara del Vallo		—	1	—
»	Trapani	1	—	3	3
Udine	Cividale del Friuli	—	1	—	1
		5	2	7	5

Farcino criptococcico.

PROVINCIA	CIRCONDARIO	Numero dei comuni infetti: rimasti dalle settimane precedenti	Numero dei comuni infetti: nuovi denunziati	Numero delle stalle o pascoli infetti: rimasti dalle settimane precedenti	Numero delle stalle o pascoli infetti: nuovi denunziati
Avellino	Ariano di Puglia	1	—	1	—
Bari delle Puglie	Altamura	1	—	1	—
»	Bari	1	—	1	—
Foggia	San Severo	1	—	1	—
Grosseto	Grosseto	1	—	1	—
Napoli	Castellammare di S.	3	—	3	—
Novara	Novara	1	—	1	—
Piacenza	Piacenza	1	—	1	—
Pisa	Pisa	1	—	1	—
Roma	Roma	1	—	2	—
»	Velletri	1	—	1	—
Salerno	Salerno	1	1	1	2
Udine	Cividale del Friuli	2	—	2	—
		16	1	17	2

Rabbia.

PROVINCIA	CIRCONDARIO	Numero dei comuni infetti: rimasti dalle settimane precedenti	Numero dei comuni infetti: nuovi denunziati	Numero delle stalle o pascoli infetti: rimasti dalle settimane precedenti	Numero delle stalle o pascoli infetti: nuovi denunziati
Aquila degli Abr.	Cittaducale	1	—	1	—
Ascoli Piceno	Fermo	—	1	—	1
Avellino	Avellino	—	1	—	1
Bari delle P. (*a*)	Bari	—	1	—	2
»	Barletta	1	—	1	—
Benevento	Cerreto Sannita	2	—	2	—
Caserta (*a*)	Caserta	—	1	—	1
»	Gaeta	—	1	—	1
Firenze	Firenze	—	1	—	1
Milano	Milano	—	1	—	3
Palermo	Palermo	2	1	2	1
Ravenna (*a*)	Ravenna	1	—	1	—
Salerno	Campagna	—	1	—	1
Udine (*a*)	Cividale del Friuli	—	1	—	
»	Udine	—	2	—	
		7	[illegible]	7	1

Rogna.

PROVINCIA	CIRCONDARIO	Numero dei comuni infetti: rimasti dalle settimane precedenti	Numero dei comuni infetti: nuovi denunziati	Numero delle stalle o pascoli infetti: rimasti dalle settimane precedenti	Numero delle stalle o pascoli infetti: nuovi denunziati
Aquila degli Abr.	Aquila	6	—	41	
»	Avezzano	6	1	8	
»	Cittaducale	1	—	47	
»	Sulmona	3	—	5	
Avellino	Ariano di Puglia	1	—	2	
Bari delle Puglie	Altamura	1	—	2	
Benevento	Cerreto Sannita	1	—	1	
Campobasso	Isernia	1	—	1	
Foggia	Bovino	1	—	1	
»	Foggia	1	—	2	
Perugia (*b*)	Terni	1	—	12	
Roma	Roma	1	—	2	
»	Velletri	3	—	3	
»	Viterbo	1	—	1	

(*a*) Sospetta.
(*b*) Dati riferentisi alla settimana precedente.

PROVINCIA	CIRCONDARIO	Numero dei comuni infetti		Numero delle stalle o pascoli infetti	
		rimasti dalle settimane precedenti	nuovi denunziati	rimasti dalle settimane precedenti	nuovi denunziati
Segue : Rogna.					
Sondrio	Sondrio	—	1	—	10
Udine	Cividale del Friuli	1	—	1	—
Venezia	Venezia	2	—	2	—
		31	2	131	11
Barbone dei bufali.					
Caserta	Caserta	—	1	—	1
»	Gaeta	1	—	3	1
		1	1	3	2
Agalassia contagiosa delle capre e delle pecore.					
Aquila degli Abr.	Aquila	1	—	1	—
Avellino	Ariano di Puglia	1	—	2	—
Bari delle Puglie	Barletta	1	—	2	—
Roma	Roma	1	—	3	—
»	Velletri	3	—	3	—
»	Viterbo	2	—	2	—
		9	—	13	—
Colera dei polli.					
Cremona	Crema	—	1	—	1
»	Cremona	—	1	—	1
Ferrara	Ferrara	—	1	—	10
		—	3	—	12

RIEPILOGO.

MALATTIE	Numero delle provincie	Numero dei comuni	Numero delle località
	con casi di malattie		
Carbonchio ematico	8	16	19
Carbonchio sintomatico	6	8	9
Afta epizootica	41	237	566
Malattie infettive dei suini	19	35	74
Morva	5	7	12
Farcino criptococcico	11	17	19
Rabbia	12	19	22
Rogna	11	23	1:32
Barbone dei bufali	1	2	5
Agalassia contagiosa delle capre e delle pecore	4	9	13
Colera dei polli	2	3	12

CONSORZIO OBBLIGATORIO
per l'industria solfifera siciliana

Distinta dei numeri delle obbligazioni serie A (unitarie) estratto il 1° luglio 1917.

Num. d'ordine	Num. della obbligazione estratta	Num. d'ordine	Num. della obbligazione estratta	Num. d'ordine	Num. della obbligazione estratta	Num. d'ordine	Num. della obbligazione estratta	Num. d'ordine	Num. della obbligazione estratta	Num. d'ordine	Num. della obbligazione estratta
1	9	40	379	79	706	118	1013	157	1390	196	1684
2	18	41	381	80	710	119	1019	158	1391	197	1689
3	22	42	394	81	715	120	1023	159	1397	198	1705
4	26	43	409	82	735	121	1035	160	1406	199	1718
5	32	44	410	83	746	122	1041	161	1409	200	1720
6	40	45	435	84	766	123	1047	162	1417	201	1721
7	69	46	438	85	782	124	1069	163	1428	202	1722
8	72	47	457	86	783	125	1072	164	1450	203	1736
9	78	48	460	87	807	126	1080	165	1457	204	1737
10	79	49	481	88	808	127	1088	166	1493	205	1765
11	80	50	486	89	817	128	1089	167	1495	206	1772
12	85	51	489	90	819	129	1100	168	1499	207	1780
13	90	52	494	91	825	130	1105	169	1515	208	1785
14	95	53	497	92	828	131	1120	170	1517	209	1787
15	105	54	502	93	829	132	1122	171	1521	210	1789
16	116	55	506	94	835	133	1124	172	1550	211	1790
17	113	56	509	95	855	134	1133	173	1558	212	1798
18	121	57	513	96	859	135	1134	174	1560	213	1806
19	156	58	520	97	862	136	1151	175	1573	214	1815
20	169	59	522	98	864	137	1158	176	1585	215	1820
21	170	60	552	99	873	138	1161	177	1592	216	1834
22	186	61	562	100	875	139	1170	178	1594	217	1858
23	211	62	582	101	885	140	1188	179	1595	218	1859
24	214	63	593	102	889	141	1194	180	1596	219	1864
25	217	64	602	103	896	142	1198	181	1601	220	1882
26	219	65	603	104	900	143	1201	182	1611	221	1888
27	220	66	616	105	907	144	1218	183	1616	222	1896
28	233	67	619	106	913	145	1242	184	1622	223	1907
29	250	68	625	107	915	146	1253	185	1630	224	1910
30	259	69	626	108	924	147	1258	186	1636	225	1916
31	267	70	632	109	930	148	1261	187	1641	226	1934
32	287	71	633	110	931	149	1268	188	1652	227	1954
33	296	72	656	111	937	150	1288	189	1654	228	1957
34	310	73	657	112	938	151	1289	190	1656	229	1978
35	313	74	664	113	955	152	1292	191	1659	230	1986
36	315	75	673	114	962	153	1302	192	1660	231	1938
37	330	76	684	115	984	154	1321	193	1662	232	2005
38	335	77	694	116	989	155	1344	194	1663	233	2010
39	339	78	702	117	996	156	1388	195	1669	234	2015

Num. d'ordine	Num. della obbligazione estratta	Num. d'ordine	Num. della obbligazione estratta	Num. d'ordine	Num. della obbligazione estratta	Num. d'ordine	Num. della obbligazione estratta	Num. d'ordine	Num. della obbligazione estratta	Num. d'ordine	Num. della obbligazione estratta
235	2022	278	2319	321	2644	364	2003	407	3313	450	3692
236	2032	279	2324	322	2646	365	2917	408	3346	451	3697
237	2033	280	2329	323	2647	366	2927	409	3362	452	3724
238	2047	281	2355	324	2649	367	2928	410	3368	453	3730
239	2052	282	2362	325	2650	368	2939	411	3376	454	3733
240	2063	283	2378	326	2654	369	2943	412	3384	455	3741
241	2071	284	2391	327	2663	370	2951	413	3388	456	3744
242	2075	285	2395	328	2667	371	2957	414	3396	457	3764
243	2079	286	2423	329	2669	372	2958	415	3409	458	3777
244	2083	287	2425	330	2670	373	2959	416	3414	459	3803
245	2094	288	2437	331	2673	374	2961	417	3416	460	3815
246	2097	289	2438	332	2677	375	2966	418	3435	461	3817
247	2099	290	2444	333	2680	376	2971	419	3453	462	3819
248	2112	291	2445	334	2685	377	2984	420	3454	463	3824
249	2114	292	2455	335	2698	378	2998	421	3465	464	3834
250	2131	293	2461	336	2711	379	3028	422	3471	465	3845
251	2134	294	2466	337	2714	380	3029	423	3474	466	3867
252	2149	295	2468	338	2716	381	3036	424	3476	467	3880
253	2151	296	2469	339	2717	382	3050	425	3481	468	3884
254	2173	297	2477	340	2725	383	3071	426	3484	469	3887
255	2174	298	2478	341	2727	384	3100	427	3489	470	3889
256	2176	299	2496	342	2742	385	3107	428	3491	471	3892
257	2187	300	2511	343	2745	386	3115	429	3493	472	3898
258	2191	301	2512	344	2749	387	3116	430	3500	473	3921
259	2195	302	2514	345	2751	388	3134	431	3508	474	3933
260	2203	303	2515	346	2756	389	3135	432	3512	475	3953
261	2210	304	2524	347	2760	390	3139	433	3532	476	3962
262	2224	305	2532	348	2785	391	3172	434	3540	477	3964
263	2232	306	2539	349	2790	392	3175	435	3550	478	3967
264	2248	307	2545	350	2792	393	3187	436	3557	479	3968
265	2262	308	2548	351	2806	394	3190	437	3568	480	3969
266	2270	309	2564	352	2822	395	3203	438	3578	481	3984
267	2276	310	2579	353	2827	396	3206	439	3580	482	3991
268	2280	311	2582	354	2842	397	3214	440	3588	483	4001
269	2287	312	2591	355	2844	398	3239	441	3596	484	4002
270	2289	313	2598	356	2858	399	3254	442	3598	485	4009
271	2296	314	2613	357	2867	400	3284	443	3599	486	4044
272	2303	315	2615	358	2868	401	3286	444	3600	487	4050
273	2304	316	2619	359	2869	402	3287	445	3631	488	4063
274	2307	317	2620	360	2872	403	3290	446	3657	489	4068
275	2312	318	2625	361	2873	404	3293	447	3664	490	4076
276	2316	319	2638	362	2878	405	3310	448	3672	491	4081
277	2317	320	2635	363	2882	406	3312	449	3678	492	4085

Num. d'ordine	Num. della obbligazione estratta	Num. d'ordine	Num. della obbligazione estratta	Num. d'ordine	Num. della obbligazione estratta	Num. d'ordine	Num. della obbligazione estratta	Num. d'ordine	Num. della obbligazione estratta	Num. d'ordine	Num. della obbligazione estratta	Num. d'ordine	Num. della obbligazione estratta
493	4098	535	4550	577	4805	619	5161	661	5527	703	5981
494	4101	536	4556	578	4806	620	5165	662	5537	704	5983
495	4135	537	4561	579	4808	621	5189	663	5538	705	5998
496	4138	538	4569	580	4820	622	5194	664	5553	706	6024
497	4143	539	4570	581	4822	623	5198	665	5570	707	6026
498	4150	540	4579	582	4828	624	5209	666	5586	708	6042
499	4153	541	4595	583	4829	625	5212	667	5596	709	6056
500	4163	542	4596	584	4835	626	5221	668	5659	710	6067
501	4165	543	4598	585	4838	627	5247	669	5662	711	6072
502	4180	544	4606	586	4848	628	5248	670	5683	712	6077
503	4236	545	4616	587	4854	629	5254	671	5692	713	6080
504	4237	546	4617	588	4869	630	5271	672	5700	714	6101
505	4272	547	4625	589	4896	631	5278	673	5716	715	6116
506	4286	548	4631	590	4897	632	5283	674	5728	716	6122
507	4307	549	4634	591	4910	633	5286	675	5732	717	6123
508	4311	550	4637	592	4925	634	5291	676	5735	718	6127
509	4312	551	4641	593	4932	635	5295	677	5740	719	6128
510	4319	552	4649	594	4943	636	5299	678	5743	720	6132
511	4330	553	4651	595	4957	637	5316	679	5752	721	6135
512	4334	554	4659	596	4962	638	5324	680	5755	722	6148
513	4336	555	4665	597	4971	639	5331	681	5762	723	6149
514	4341	556	4673	598	4974	640	5332	682	5768	724	6172
515	4350	557	4676	599	4980	641	5333	683	5775	725	6183
516	4358	558	4677	600	4998	642	5336	684	5779	726	6213
517	4359	559	4679	601	5005	643	5338	685	5790	727	6216
518	4360	560	4686	602	5020	644	5368	686	5795	728	6223
519	4361	561	4691	603	5032	645	5396	687	5799	729	6227
520	4389	562	4699	604	5034	646	5414	688	5803	730	6233
521	4392	563	4707	605	5036	647	5416	689	5821	731	6235
522	4394	564	4709	606	5044	648	5418	690	5823	732	6248
523	4425	565	4718	607	5052	649	5443	691	5828	733	6252
524	4440	566	4736	608	5053	650	5448	692	5844	734	6255
525	4461	567	4739	609	5065	651	5450	693	5848	735	6259
526	4464	568	4746	610	5070	652	5464	694	5851	736	6268
527	4480	569	4747	611	5079	653	5465	695	5862	737	6290
528	4484	570	4751	612	5093	654	5481	696	5874	738	6312
529	4487	571	4769	613	5105	655	5486	697	5921	739	6313
530	4194	572	4770	614	5115	656	5493	698	5927	740	6318
531	4513	573	4774	615	5130	657	5500	699	5932	741	6369
532	4517	574	4780	616	5135	658	5503	700	5946	742	6383
533	4528	575	4784	617	5149	659	5518	701	5957	743	6388
534	4534	576	4795	618	5154	660	5526	702	5978	744	6391

Num. d'ordine	Num. della obbligazione estratta	Num. d'ordine	Num. della obbligazione estratta	Num. d'ordine	Num. della obbligazione estratta	Num. d'ordine	Num. della obbligazione estratta	Num. d'ordine	Num. della obbligazione estratta	Num. d'ordine	Num. della obbligazione estratta	Num. d'ordine	Num. della obbligazione estratta	Num. d'ordine	Num. della obbligazione estratta	Num. d'ordine	Num. della obbligazione estratta	Num. d'ordine	Num. della obbligazione estratta	Num. d'ordine	Num. della obbligazione estratta
745	6392	787	6698	829	6982	871	7342	913	7680	955	8069	997	8422	1039	8867	1081	9257	1123	9568	1165	10025
746	6395	788	6703	830	6992	872	7355	914	7681	956	8076	998	8426	1040	8870	1082	9260	1124	9570	1166	10035
747	6396	789	6707	831	7010	873	7363	915	7683	957	8083	999	8429	1041	8874	1083	9267	1125	9584	1167	10056
748	6408	790	6726	832	7020	874	7370	916	7685	958	8089	1000	8444	1042	8875	1084	9272	1126	9585	1168	10057
749	6412	791	6728	833	7062	875	7373	917	7692	959	8106	1001	8467	1043	8879	1085	9274	1127	9608	1169	10058
750	6414	792	6732	834	7070	876	7381	918	7697	960	8111	1002	8474	1044	8911	1086	9280	1128	9620	1170	10071
751	6419	793	6747	835	7097	877	7383	919	7709	961	8119	1003	8502	1045	8913	1087	9287	1129	9649	1171	10078
752	6427	794	6751	836	7113	878	7394	920	7712	962	8133	1004	8518	1046	8922	1088	9295	1130	9655	1172	10081
753	6430	795	6761	837	7117	879	7397	921	7720	963	8141	1005	8531	1047	8924	1089	9335	1131	9660	1173	10088
754	6434	796	6770	838	7119	880	7407	922	7736	964	8150	1006	8539	1048	8937	1090	9337	1132	9667	1174	10090
755	6436	797	6781	839	7120	881	7426	923	7742	965	8164	1007	8540	1049	8944	1091	9339	1133	9674	1175	10104
756	6448	798	6783	840	7126	882	7435	924	7755	966	8169	1008	8569	1050	8981	1092	9345	1134	9691	1176	10108
757	6481	799	6791	841	7133	883	7437	925	7764	967	8191	1009	8570	1051	8992	1093	9358	1135	9737	1177	10116
758	6493	800	6805	842	7134	884	7439	926	7778	968	8193	1010	8590	1052	9002	1094	9361	1136	9738	1178	10123
759	6496	801	6817	843	7135	885	7443	927	7779	969	8208	1011	8619	1053	9004	1095	9382	1137	9751	1179	10124
760	6497	802	6830	844	7138	886	7458	928	7787	970	8210	1012	8624	1054	9010	1096	9387	1138	9759	1180	10130
761	6510	803	6831	845	7158	887	7465	929	7789	971	8234	1013	8626	1055	9017	1097	9388	1139	9762	1181	10131
762	6523	804	6833	846	7164	888	7481	930	7793	972	8235	1014	8643	1056	9061	1098	9393	1140	9766	1182	10132
763	6531	805	6835	847	7169	889	7486	931	7800	973	8246	1015	8645	1057	9063	1099	9401	1141	9767	1183	10139
764	6548	806	6836	848	7185	890	7495	932	7803	974	8253	1016	8650	1058	9071	1100	9404	1142	9769	1184	10142
765	6555	807	6839	849	7188	891	7501	933	7835	975	8257	1017	8655	1059	9077	1101	9408	1143	9774	1185	10149
766	6556	808	6845	850	7193	892	7505	934	7840	976	8275	1018	8666	1060	9079	1102	9409	1144	9795	1186	10166
767	6564	809	6876	851	7197	893	7507	935	7858	977	8280	1019	8671	1061	9083	1103	9426	1145	9805	1187	10168
768	6565	810	6886	852	7200	894	7515	936	7866	978	8284	1020	8675	1062	9085	1104	9429	1146	9826	1188	10169
769	6601	811	6889	853	7202	895	7516	937	7900	979	8294	1021	8683	1063	9107	1105	9433	1147	9832	1189	10178
770	6604	812	6891	854	7203	896	7520	938	7902	980	8300	1022	8692	1064	9112	1106	9437	1148	9845	1190	10196
771	6605	813	6893	855	7206	897	7522	939	7908	981	8319	1023	8698	1065	9118	1107	9458	1149	9857	1191	10206
772	6613	814	6895	856	7214	898	7529	940	7912	982	8326	1024	8720	1066	9137	1108	9488	1150	9859	1192	10213
773	6624	815	6915	857	7215	899	7546	941	7924	983	8328	1025	8738	1067	9147	1109	9495	1151	9863	1193	10219
774	6627	816	6921	858	7218	900	7560	942	7936	984	8344	1026	8749	1068	9153	1110	9497	1152	9864	1194	10240
775	6632	817	6924	859	7223	901	7568	943	7993	985	8345	1027	8752	1069	9171	1111	9500	1153	9868	1195	10262
776	6635	818	6927	860	7232	902	7575	944	8005	986	8352	1028	8782	1070	9172	1112	9513	1154	9882	1196	10263
777	6636	819	6929	861	7242	903	7579	945	8006	987	8356	1029	8800	1071	9173	1113	9526	1155	9885	1197	10275
778	6638	820	6930	862	7258	904	7580	946	8017	988	8357	1030	8805	1072	9178	1114	9528	1156	9894	1198	10292
779	6663	821	6932	863	7278	905	7590	947	8018	989	8363	1031	8814	1073	9186	1115	9533	1157	9900	1199	10315
780	6671	822	6934	864	7294	906	7597	948	8025	990	8367	1032	8829	1074	9191	1116	9537	1158	9919	1200	10331
781	6675	823	6935	865	7295	907	7604	949	8034	991	8371	1033	8832	1075	9193	1117	9540	1159	9920	1201	10332
782	6679	824	6965	866	7297	908	7635	950	8050	992	8374	1034	8839	1076	9197	1118	9545	1160	9941	1202	10341
783	6682	825	6976	867	7298	909	7639	951	8052	993	8376	1035	8847	1077	9209	1119	9547	1161	9965	1203	10342
784	6688	826	6977	868	7314	910	7645	952	8054	994	8378	1036	8852	1078	9215	1120	9552	1162	9984	1204	10368
785	6693	827	6980	869	7320	911	7653	953	8057	995	8418	1037	8854	1079	9232	1121	9550	1163	10004	1205	10380
786	6695	828	6981	870	7334	912	7674	954	8063	996	8419	1038	8861	1080	9246	1122	9560	1164	10024	1206	10381

Num. d'ordine	Num. della obbligazione estratta	Num. d'ordine	Num. della obbligazione estratta	Num. d'ordine	Num. della obbligazione estratta	Num. d'ordine	Num. della obbligazione estratta	Num. d'ordine	Num. della obbligazione estratta
1207	10400	1249	10703	1291	11054	1333	11402	1375	11832
1208	10406	1250	10710	1292	11062	1334	11416	1376	11890
1209	10407	1251	10719	1293	11072	1335	11432	1377	11891
1210	10408	1252	10731	1294	11093	1336	11457	1378	11897
1211	10413	1253	10734	1295	11103	1337	11462	1379	11902
1212	10414	1254	10740	1296	11109	1338	11467	1380	11910
1213	10418	1255	10751	1297	11110	1 39	11484	1381	11933
1214	10426	1256	10756	1298	11125	1340	11486	1382	11935
1215	10436	1257	10772	1299	11127	1341	11507	1383	11950
1216	10442	1258	10782	1300	11128	1342	11516	1384	11973
1217	10444	1259	10789	1301	11139	1343	11530	1385	11998
1218	10451	1260	10791	1302	11162	1344	11540	1386	11999
1219	10470	1261	10797	1303	11185	1345	11550	1387	12006
1220	10471	1262	10803	1304	11207	1346	11551	1388	12011
1221	10475	1263	10804	1305	11208	1347	11555	1389	12012
1222	10480	1264	10808	1306	11218	1348	11558	1390	12028
1223	10494	1265	10826	1307	11225	1349	11565	1391	12030
1224	10503	1266	10829	1308	11232	1350	11583	1392	12035
1225	10510	1267	10835	1309	11235	1351	11595	1393	12039
1226	10511	1268	10850	1310	11244	1352	11609	1394	12048
1227	10513	1269	10869	1311	11253	1353	11616	1395	12049
1228	10521	1270	10872	1312	11268	1354	11634	1396	12051
1229	10538	1271	10883	1313	11269	1355	11653	1397	12055
1230	10541	1272	10893	1314	11288	1356	11694	1398	12056
1231	10563	1273	10901	1315	11297	1357	11696	1399	12060
1232	10564	1274	10931	1316	11299	1358	11707	—	—
1233	10571	1275	10934	1317	11310	1359	11709	—	—
1234	10573	1276	10939	1318	11332	1360	11716	—	—
1235	10574	1277	10951	1319	11338	1361	11732	—	—
1236	10576	1278	10954	1320	11344	1362	11772	—	—
1237	10585	1279	10961	1321	11346	1363	11787	—	—
1238	10599	1280	10964	1322	11348	1364	11800	—	—
1239	10615	1281	10970	1323	11353	1365	11815	—	—
1240	10620	1282	10977	1324	11354	1366	11821	—	—
1241	10642	1283	10981	1325	11369	1367	11826	—	—
1242	10650	1284	10984	1326	11372	1368	11827	—	—
1243	10660	1285	10995	1327	11378	1369	11836	—	—
1244	10678	1286	10998	1328	11383	1370	11841	—	—
1245	10684	1287	11010	1329	11384	1371	11844	—	—
1246	10685	1288	11013	1330	11386	1372	11862	—	—
1247	10692	1289	11018	1331	11387	1373	11872	—	—
1248	10701	1290	11053	1332	11394	1374	11879	—	—

Distinta dei numeri delle obbligazioni serie **B** (quintuple) estratte il 1° luglio 1917.

Num. d'ordine	Num. della obbligazione estratta	Num. d'ordine	Num. della obbligazione estratta	Num. d'ordine	Num. della obbligazione estratta	Num. d'ordine	Num. della obbligazione estratta	Num. d'ordine	Num. della obbligazione estratta	Num. d'ordine	Num. della obbligazione estratta
1	13103	43	13535	85	13815	127	14159	169	14591	211	14909
2	13213	44	13539	86	13840	128	14164	170	14595	212	14926
3	13214	45	13543	87	13856	129	14166	171	14596	213	14927
4	13216	46	13550	88	13858	130	14179	172	14603	214	14933
5	13219	47	13551	89	13859	131	14180	173	14608	215	14937
6	13220	48	13552	90	13863	132	14220	174	14609	216	14950
7	13235	49	13556	91	13865	133	14240	175	14614	217	14958
8	13242	50	13558	92	13870	134	14260	176	14626	218	14954
9	13251	51	13560	93	13875	135	14278	177	14651	219	14961
10	13252	52	13579	94	13883	136	14300	178	14652	220	14966
11	13260	53	13587	95	13885	137	14302	179	14673	221	14995
12	13268	54	13589	96	13894	138	14363	180	14677	222	14996
13	13269	55	13600	97	13898	139	14365	181	14684	223	15026
14	13271	56	13618	98	13904	140	14366	182	14688	224	15038
15	13277	57	13322	99	13921	141	14368	183	14708	225	15043
16	13280	58	13625	100	13927	142	14372	184	14709	226	15073
17	13283	59	13626	101	13929	143	14379	185	14719	227	15074
18	13288	60	13627	102	13948	144	14396	186	14740	228	15091
19	13291	61	13629	103	13952	145	14411	187	14741	229	15095
20	13298	62	13642	104	13964	146	14429	188	14749	230	15106
21	13301	63	13644	105	13980	147	14450	189	14753	231	15114
22	13302	64	13649	106	14006	148	14467	190	14760	232	15121
23	13309	65	13356	107	14018	149	14468	191	14762	233	15122
24	13317	66	13376	108	14029	150	14479	192	14773	234	15125
25	13346	67	13681	109	14043	151	14487	193	14788	235	15144
26	13349	68	13696	110	14053	152	14488	194	14790	236	15147
27	13367	69	13708	111	14058	153	14493	195	14791	237	15156
28	13384	70	13712	112	14072	154	14494	196	14799	238	15161
29	13390	71	13723	113	14073	155	14498	197	14801	239	15166
30	13397	72	13729	114	14086	156	14518	198	14811	240	15167
31	13431	73	13739	115	14088	157	14526	199	14813	241	15173
32	13452	74	13742	116	14092	158	14529	200	14828	242	15177
33	13453	75	13761	117	14099	159	14532	201	14841	243	15185
34	13463	76	13774	118	14101	160	14533	202	14866	244	15190
35	13478	77	13778	119	14113	161	14537	203	14869	245	15192
36	13480	78	13787	120	14116	162	14539	204	14874	246	15215
37	13481	79	13789	121	14129	163	14544	205	14880	247	15220
38	13483	80	13794	122	14138	164	14551	206	14896	248	15222
39	13509	81	13801	123	14143	165	14554	207	14898	249	15226
40	13511	82	13809	124	14147	166	14565	208	14900	250	15244
41	13528	83	13811	125	14150	167	14581	209	14904	251	15271
42	13534	84	13813	126	14158	168	14582	210	14908	252	15284

Num. d'ordine	Num. della obbligazione estratta	Num. d'ordine	Num. della obbligazione estratta	Num. d'ordine	Num. della obbligazione estratta	Num. d'ordine	Num. della obbligazione estratta	Num. d'ordine	Num. della obbligazione estratta	Num. d'ordine	Num. della obbligazione estratta
253	15297	258	15349	263	15405	268	15437	273	15487	278	15565
254	15303	259	15353	264	15417	269	15443	274	15491	279	15589
255	15325	260	15376	265	15424	270	15462	275	15496	—	—
256	15338	261	15392	266	15430	271	15473	276	15530	—	—
257	15340	262	15398	267	15435	272	15486	277	15539	—	—

Distinta dei numeri delle obbligazioni serie **C** (decuple) estratte il 1° luglio 1917.

1	15819	25	15946	49	16112	73	16392	97	16649	121	16786
2	15824	26	15947	50	16133	74	16410	98	16654	122	16797
3	15825	27	15950	51	16136	75	16425	99	16658	123	16811
4	15831	28	15957	52	16140	76	16430	100	16661	124	16814
5	15844	29	15972	53	16146	77	16443	101	16662	125	16819
6	15848	30	15974	54	16148	78	16480	102	16665	126	16859
7	15852	31	15988	55	16154	79	16487	103	16671	127	16860
8	15855	32	15995	56	16173	80	16494	104	16687	128	16862
9	15861	33	16002	57	16174	81	16495	105	16683	129	16864
10	15873	34	16011	58	16191	82	16506	106	16692	130	16872
11	15874	35	16021	59	16203	83	16521	107	16697	131	16887
12	15877	36	16022	60	16219	84	16532	108	16704	132	19890
13	15881	37	16028	61	16233	85	16535	109	16706	133	16911
14	15884	38	16044	62	16242	86	16558	110	16725	134	16936
15	15886	39	16045	63	16247	87	16567	111	16729	135	16943
16	15898	40	16056	64	16255	88	16578	112	16746	136	16979
17	15899	41	16059	65	16266	89	16581	113	16751	137	17000
18	15903	42	16061	66	16274	90	16583	114	16755	138	17009
19	15920	43	16063	67	16290	91	16601	115	16756	139	17013
20	15922	44	16065	68	16298	92	16619	116	16772	—	—
21	15923	45	16078	69	16313	93	16625	117	16775	—	—
22	15938	46	16089	70	16327	94	16630	118	16776	—	—
23	15941	47	16108	71	16364	95	16637	119	16782	—	—
24	15945	48	16109	72	16391	96	16643	120	16783	—	—

MINISTERO DEL TESORO.

Direzione generale del tesoro (Divisione portafoglio)

Il prezzo medio del cambio pei certificati di pagamento dei dazi doganali d'importazione è fissato per oggi, 27 luglio 1917, in L. 139,92.

MINISTERO DELL' INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DEL LAVORO

Ispettorato generale del commercio

Cambio medio ufficiale agli effetti dell'art. 39 del Codice di commercio accertato il giorno 26 luglio 1917, da valere per il giorno 27 luglio 1917:

Franchi	125 62 1/2	**Dollari**	7 22 1/2
Lire sterline . .	34 40 1/2	**Pesos carta** . . .	3 14
Franchi svizzeri .	158 25	**Lire oro**	—

PARTE NON UFFICIALE

CRONACA DELLA GUERRA

Settore italiano.

L'*Agenzia Stefani* comunica:

Comando supremo, *26 luglio 1917* — (**Bollettino di guerra** n. 793).

Lungo tutta la fronte consuete azioni di artiglieria ed attività di nuclei in esplorazione.

Nella notte sul 25 un attacco parziale tentato dal nemico a sud-ovest di Castagnevizza si infranse sotto il nostro fuoco.

La scorsa notte una nostra aeronave, portatasi di sorpresa in condizioni atmosferiche avverse su Santa Lucia di Tolmino, rovesciava una tonnellata di alto esplosivo su quegli impianti ferroviari danneggiandoli fortemente.

Cadorna.

Settori esteri.

Continua nella Galizia orientale la ritirata dei russi oltre Tarnopol, le cui alture circonvicine sono già state in gran parte occupate dal nemico. Nei Carpazi, invece, l'offensiva russo-rumena si sviluppa favorevolmente, obbligando gli austro-tedeschi a ripiegare su migliori posizioni strategiche.

In Champagne sempre più violenti si susseguono gli assalti tedeschi contro le posizioni francesi nella regione di Hurtebise. Mandano in proposito da Parigi che ieri i tedeschi hanno invano tentato di porre riparo alla memorabile disfatta che liberò gli altipiani. Non soltanto il loro tentativo estremamente costoso, condotto con truppe scelte, fu completamente respinto, ma i francesi consolidarono ancora le posizioni riprese, confermando la vera vittoria difensiva, che l'ammirevole coraggio ha loro permesso di riportare. Per dare un'idea dell'immenso sforzo dei tedeschi per rendere intenibili gli altipiani e dell'incomparabile decisione dei francesi di tener fermo, i giornali segnalano che 500 cannoni seminarono il fuoco e la morte sopra un fronte di tre chilometri.

In Fiandra e in Piccardia non vi sono stati ulteriori combattimenti. Negli altri settori regna ancora una relativa calma.

Telegrafano da Parigi che ieri mattina un sottomarino tedesco s'incagliò sulla costa francese ad ovest di Calais. L'equipaggio raggiunse la terra dopo avere incendiato il sottomarino, di cui aveva preventivamente aperto i serbatoi di petrolio. L'equipaggio fu fatto prigioniero.

Hope ha annunciato alla Camera dei comuni inglese che attualmente 44.018 prigionieri tedeschi fatti dagli inglesi si trovano in Francia e 40.234 in Inghilterra.

Secondo un telegramma da Zurigo, ieri l'altro, verso le 15 e poi alle 16, terribili esplosioni furono udite a Basilea, provenienti dalla direzione di Efringen (Granducato di Baden). Si apprese nel pomeriggio di ieri che era saltata in aria la fabbrica di munizioni di Efringen. Vi sono stati 130 morti e 200 scomparsi.

L'*Agenzia Stefani* ha sulla guerra i seguenti telegrammi:

PARIGI, 26. — Il comunicato ufficiale delle ore 15 dice: I tedeschi manifestarono durante la notte un estremo nervosismo. Gli attacchi di fanteria furono ripresi da ieri sera alle ore 19 con accanimento su un fronte di tre chilometri dalla regione ad est di Hurtebise fino ai margini meridionali di La Bovelle. Il nemico, malgrado che abbia impegnato nella battaglia forze imponenti, non potè penetrare che, dopo sforzi inauditi e perdite estremamente elevate, in qualche elemento della nostra trincea di prima linea a sud di Ailles. I suoi assalti reiterati alla fattoria di Hurtebise e più ad est furono infranti dai nostri fuochi.

In Champagne, dopo un intenso bombardamento, un attacco tedesco si iniziò rapido e violento sul Mont Haut. Il combattimento durò tutta la notte, ma il valore delle nostre truppe arrestò ogni progresso dell'avversario. Invece a nord di Auberive, mediante una

felice operazione, penetrammo in trincee tedesche non occupate e proseguendo la nostra avanzata impegnammo un vivo combattimento con elementi nemici, ai quali infliggemmo sensibili perdite.

Sulla riva sinistra della Mosa l'attività reciproca delle due artiglierie si mantenne con la medesima violenza.

PARIGI, 26. — Il comunicato ufficiale delle ore 23 dice: I combattimenti accompagnati da intenso bombardamento sull'altopiano di Hurtebise e a sud di Ailles sono continuati per tutta la giornata senza permettere al nemico il menomo progresso. In parecchi punti abbiamo ripreso il terreno occupato dall'avversario durante la notte.

Nella Champagne gli attacchi che il nemico ha rinnovato durante la mattinata senza successo sono stati seguiti nel pomeriggio da un violento bombardamento che si è esteso a sinistra verso il Mont Blond e a destra fino ai dintorni del Casque. La nostra artiglieria ha risposto energicamente e ha reso impossibile la sortita della fanteria nemica.

Sulle due rive della Mosa, l'artiglieria si è mostrata attivissima. Sul resto del fronte giornata calma.

LONDRA, 26. — Il comunicato del maresciallo Haig del pomeriggio di oggi dice: Effettuammo un riuscito colpo di mano la notte scorsa a sud-est di Armentières. Null'altro d'importante sul resto del fronte.

LONDRA, 26. — Un comunicato del maresciallo Haig in data di stasera dice: Scarsa attività aerea ieri a causa della nebbia. Un velivolo tedesco è stato abbattuto in combattimento. Uno dei nostri velivoli manca. Nulla di importante da segnalare.

La Conferenza dell'Intesa a Parigi

L'*Agenzia Stefani* comunica:

PARIGI, 26. — I membri della Conferenza degli alleati hanno visitato il presidente della Repubblica, Poincaré, che li ha trattenuti a colazione.

La Conferenza riunita per l'esame della situazione nei Balcani ha tenuto oggi la sua ultima seduta alla quale erano stati chiamati i rappresentanti di tutti i paesi alleati. Essa ha consacrato all'unanimità le decisioni che furono stabilite nelle precedenti sedute. Una riunione dei ministri dei dipartimenti interessati avrà luogo a Londra per stabilire le misure di esecuzione.

Prima di separarsi i membri della Conferenza hanno tenuto a fare all'unanimità la seguente dichiarazione:

« Le potenze alleate, più strettamente unite che mai per la difesa del diritto dei popoli, particolarmente nella penisola balcanica, sono decise a deporre le armi soltanto quando avranno raggiunto lo scopo che ai loro occhi sovrasta a tutti gli altri, quello di rendere impossibile il ripetersi di una criminosa aggressione come quella di cui l'imperialismo degli imperi centrali porta la responsabilità ».

PARIGI, 27. — Gli ufficiali generali degli eserciti e delle marine alleati, giunti a Parigi in occasione della Conferenza balcanica, hanno tenuto al Ministero della guerra e al Ministero della marina varie riunioni, durante le quali furono esaminate tutte le questioni relative alla condotta generale delle operazioni e alla guerra sottomarina.

CRONACA ITALIANA

S. M. la Regina Elena ha donato alla « Cucina di famiglia » in via Crescenzio a Roma, la cospicua somma di lire mille.

S. M. la Regina Margherita ha visitato ieri lo spedale militare di riserva ai Prati di Castello, intitolato all'augusto Suo nome. Erano a ricevere Sua Maestà il personale direttivo dell'istituto, i sanitari a questo addetti e il colonnello Diana dell'81 fanteria.

L'Augusta visitatrice s'intrattenne nei vari reparti chiedendo notizie sui metodi di cura ed interessandosi della sorte dei ricoverati. Lasciando lo spedale, Sua Maestà si dichiarò soddisfattissima, col direttore e con gli altri sanitari, del perfetto funzionamento dello istituto.

La Missione americana venuta in Italia per rendersi conto dello sviluppo della nostra organizzazione aviatoria, dopo essersi intrattenuta oltre una settimana, è partita ieri sera da Torino per la Francia, salutata alla stazione dal colonnello Moizo, in rappresentanza dell'on. ministro delle armi e munizioni, dal colonnello Ricaldoni, direttore tecnico dell'aviazione e da molti ufficiali. Durante il loro soggiorno in Italia i rappresentanti della grande Repubblica americana ebbero modo di constatare l'incremento delle nostre industrie attinenti all'aviazione e i relativi apprestamenti guerreschi nelle retrovie e alla fronte.

La Missione visitò la nostra zona di operazioni in più punti, sulle fronti Giulia, Carnica e del Cadore e fu ricevuta, per mezzo del deputato tenente Theodoli, da S. M. il Re e da S. A. R. il Duca di Aosta, che si mostrarono lietissimi di ospitare i rappresentanti della nuova nazione alleata. S. M. il Re e S. A. R. il Duca d'Aosta si intrattennero con ciascuno dei componenti su molteplici questioni riguardanti l'impiego dell'aviazione nella guerra. La Missione ricevette ovunque nelle sfere ufficiali, nelle officine e fra le popolazioni che la riconobbero, manifestazioni di sincera e spontanea simpatia.

Gli ospiti ebbero le più lusinghiere espressioni all'indirizzo dell'Italia per le sue molteplici manifestazioni di forza e per le sue incantevoli bellezze naturali.

Rimpatrio di italiani internati in Austria. — Partiti qualche giorno fa dal campo di concentrazione di Katzenau ove si trovavano internati fin dal principio della guerra, arrivarono l'altra notte a Milano 640 italiani, vecchi, donne e bambini che avevano residenza in Austria fin da prima che cominciassero le ostilità.

Essi ebbero festose accoglienze a Chiasso dove le autorità svizzere e la Croce Rossa furono larghe di cure e di attenzione per tutti. A Como il convoglio fu accolto alla stazione dalle autorità e dalla folla acclamante. A Milano tanto alla Bonomelli che all'Umanitaria i rimpatrianti furono ristorati e accolti da una manifestazione di cordialità e di affetto.

TELEGRAMMI "STEFANI"

ZURIGO, 25. — Sembra che fra breve si avrà un nuovo Gabinetto austriaco, allo scopo di riassestare l'Impero secondo il pensiero dell'Imperatore Carlo. La costituzione del Gabinetto verrebbe affrettata per fronteggiare il crescente pericolo czeco, che ora si tenta invano di sventare.

LONDRA, 26. — I giornali hanno da Pietrogrado: Si annunzia l'arresto di Lenin avvenuto martedì ad Ozazji (Finlandia).

PIETROGRADO, 26. — Il capo dell'ufficio stampa del Ministero degli esteri Lyssakovski, è stato nominato ministro residente di Russia presso il Vaticano.

LONDRA, 26. — *Camera dei comuni.* — King chiede se è esatta la dichiarazione fatta ultimamente a Dublino da Carson, secondo la quale qualsiasi trattativa con la Germania dovrebbe essere preceduta dal ritiro delle truppe tedesche al di là del Reno, e se il discorso di Carson costituisce l'espressione del punto di vista della politica degli alleati a questo riguardo.

Bonar Law risponde: « Il discorso del mio onorevole amico contiene infatti una dichiarazione, secondo la quale, se la Germania desidera la pace, essa deve prima di tutto dichiararsi pronta a sgombrare i territori invasi. Questa dichiarazione è interamente approvata dal Governo inglese ». (Applausi).

Si discute la mozione dei pacifisti che approva l'ordine del giorno per la pace approvato dal Reichstag. Parlano contro, Asquith e Wardle pel partito labourista. Bonar Law qualifica i pacifisti sostenitori dell'ordine del giorno in discussione come gente che vive fuori del mondo reale.

LONDRA, 27. — *Camera dei comuni.* — Si respinge con 148 voti contro 19 la mozione pacifista che approva l'ordine del giorno di pace approvato dal Reichstag.

Direttore: DARIO PERUZY. Tipografia delle Mantellate. TUMINO RAFFAELE, *gerente responsabile.*